



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave e miniere)

Proposta di deliberazione amministrativa n. 37 relativa a:

“Aggiornamento del Piano Regionale Antincendi Boschivi. Legge 21/11/2000, n. 353”.

Testo licenziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

Licenziata il 20 gennaio 2022, nella seduta n. 49
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 47	40		7
Maggioranza richiesta	n. 24			

Incaricata a relazionare in aula la Consigliera Elisa CAVINATO

Correlatrice la Consigliera Cristina GUARDA

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

OGGETTO: **Proposta di deliberazione amministrativa n. 37**
“Aggiornamento del Piano Regionale Antincendi Boschivi. Legge 21/11/2000, n. 353”.

Relatrice la Consiglieria Elisa Cavinato

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Il fenomeno degli incendi boschivi, così come altri eventi legati al clima e all'ambiente naturale, si è manifestato negli ultimi decenni con gravità crescente in numerose parti del mondo. In particolare durante la precedente stagione estiva gli incendi boschivi hanno causato gravi danni nell'area mediterranea e soprattutto in alcune regioni del sud della penisola italiana e delle isole. Per quanto riguarda il Veneto nell'autunno 2018, a causa del forte vento e delle anomalie climatiche, si è verificato in provincia di Belluno un incendio boschivo che per superficie percorsa, pari a 632 ettari, costituisce il secondo evento nell'arco di 30 anni. Il fenomeno degli incendi boschivi presenta una ciclicità con picchi che, alle nostre latitudini, si susseguono mediamente ogni 4-5 anni e può essere affrontato solo mediante una specifica organizzazione e con le necessarie dotazioni in termini di personale, attrezzature e mezzi, sia terrestri che aerei.

A tale scopo la Regione del Veneto si è dotata, fin dal trasferimento delle funzioni amministrative statali avvenuto negli anni settanta, di specifici strumenti normativi e pianificatori che hanno consentito di sviluppare e consolidare un efficace sistema antincendio boschivo (AIB). Il dispositivo AIB veneto è in grado di fronteggiare gli eventi legati al fuoco in foresta nelle diverse situazioni e contesti ambientali presenti nel territorio regionale, che vanno dalle fustaie di alta montagna, alle formazioni miste della fascia pedemontana collinare e fino alle formazioni litoranee, spesso adiacenti a zone con elevata presenza turistica in particolare estiva.

In materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è attualmente in vigore la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, la quale all'art. 2 prevede che la Giunta Regionale predispone il Piano Regionale Antincendi Boschivi che viene poi approvato dal Consiglio regionale.

La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio n. 43 del 30 giugno 1999 ha quindi approvato il vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi, finalizzato ad organizzare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, che ha anticipato e resa pertanto più tempestiva l'applicazione della successiva legge quadro nazionale 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.

Uno dei presupposti di base per poter pianificare con efficacia gli interventi AIB è rappresentato da una approfondita analisi delle condizioni che caratterizzano il rischio di insorgenza e propagazione degli incendi boschivi. La naturale evoluzione della vegetazione presente in regione dalla fine degli anni novanta ad oggi, unita ai cambiamenti nella fruizione antropica del territorio ed in particolare l'abbandono di molte attività agricole in ambito montano, hanno richiesto un aggiornamento riguardante la valutazione del rischio di incendio nei diversi ambiti del territorio veneto. A tale scopo, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio n. 59 dell'8 maggio 2018 è stato adottato il documento di analisi del rischio incendio relativo al piano regionale antincendi boschivi, che è andato a sostituire i dati di analisi del rischio riportati nel Piano regionale del 1999, relativi al precedente periodo di riferimento. Inoltre con

successivo provvedimento del Consiglio regionale n. 14 del 28 gennaio 2020 il predetto documento di analisi del rischio incendio è stato integrato con un'ulteriore analisi resasi indispensabile in conseguenza delle profonde modifiche causate ai popolamenti montani dalla tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018, che ha determinato il danneggiamento di molte foreste in particolare nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza.

Successivamente alla su richiamata valutazione del rischio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1/CR dell'11 gennaio 2022, provvedimento trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione, si sono proposti ulteriori aggiornamenti del Piano Regionale Antincendi Boschivi in quegli ambiti che, a seguito di modifiche della normativa statale, di processi riorganizzativi interni e di miglioramenti in diverse attività AIB che nel frattempo sono stati introdotti e gradualmente implementati in alcuni settori dell'attività regionale, richiedono un formale recepimento a livello di pianificazione per essere ricompresi in un quadro organico e coordinato di sviluppo delle iniziative intraprese.

Nel corso dell'istruttoria espletata dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 20 gennaio 2022, con l'ausilio della struttura regionale competente, la Commissione ha esaminato il provvedimento e gli argomenti trattati in esso e oggetto dell'aggiornamento, contenuti nell'**Allegato A**, i quali in particolare consistono ne:

- l'aggiornamento della statistica degli incendi boschivi, che viene riferita al periodo trascorso dall'approvazione del piano vigente (anni 1998-2020), con relative tabelle e grafici analitici;
- l'indice e collegato bollettino giornaliero di pericolo incendi boschivi per la regione Veneto;
- la revisione della zonizzazione AIB, con ampliamento dell'area da assoggettare al Piano AIB;
- l'attuale organizzazione della struttura AIB regionale, anche a seguito delle modifiche organizzative interne adottate dalla Giunta regionale;
- il recepimento delle linee guida nazionali in materia di Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e sale operative AIB;
- l'aggiornamento delle Procedure Operative di Intervento (POI), che definiscono i ruoli, le competenze e le modalità di comunicazione delle informazioni tra il personale addetto allo spegnimento degli incendi boschivi.

Le parti del Piano Regionale Antincendi Boschivi approvato con DCR n. 43 del 30/06/1999, che vige, che vengono sostituite con l'**Allegato A**, sono indicate al paragrafo "1.3 Aggiornamenti" dell'**Allegato A** medesimo e sono le seguenti:

- PRIMA PARTE-ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (TUTTA):
 - dal paragrafo 1. al paragrafo 5. e relativa Appendice (pag. 6 – 112)
- SECONDA PARTE-PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA A.I.B. VENETO:
 - premessa (pag. 117 – 119)
 - dal paragrafo 0.1 al paragrafo 0.3 (pag. 120 – 126)
 - dal paragrafo 1.1 al paragrafo 1.2.3 (pag. 127 – 154)
 - dal paragrafo 2.1.1 al paragrafo 2.1.1.3 (pag. 165 – 171)
 - dal paragrafo 3. al paragrafo 3.1.1.4 (pag. 198 – 203)
 - dal paragrafo 3.2.2.1 al paragrafo 3.2.2.2 (pag. 231 – 233).

In considerazione che l'art. 16 del D.Lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile definisce gli incendi boschivi quale rischio di protezione civile e la stessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 "Indirizzi operativi dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" indica gli incendi boschivi tra i rischi da considerare nella pianificazione di protezione civile, il Piano Regionale Antincendio Boschivo viene inserito nella pianificazione

regionale di protezione civile e pertanto costituisce parte integrante del Piano Regionale di Protezione Civile.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di adottare il documento di cui all'**Allegato A**, recante le modifiche e le integrazioni per l'aggiornamento del vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi approvato con DCR n. 43 del 30/06/1999, proponendo al Consiglio Regionale la sua approvazione ai sensi della legge regionale n. 6 del 1992.

La Seconda Commissione consiliare al termine dell'istruttoria sul provvedimento esprime a maggioranza (favorevoli: il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Boron-** ed i Consiglieri **Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato** del Gruppo consiliare Zaia Presidente, **Cestari e Dolfi** del Gruppo consiliare Liga Veneta per Salvini Premier, **Soranzo e Formaggio** del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni, **Valdegamberi** del Gruppo consiliare Misto e **Venturini** del Gruppo consiliare Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto; astenuti i Consiglieri **Zanoni e Montanariello** del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e **Guarda** del Gruppo consiliare Europa Verde) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

BOZZA DI PROVVEDIMENTO CONSILIARE

OGGETTO: **Proposta di deliberazione amministrativa n. 37**
 “Aggiornamento del Piano Regionale Antincendi Boschivi. Legge 21/11/2000, n. 353”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 30 giugno 1999, n. 43, con la quale è stato approvato il vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 8 maggio 2018, n. 59, con la quale è stato adottato il Documento “Il rischio incendi boschivi nella Regione del Veneto - Aggiornamento 2017”, che sostituisce la prima parte (Analisi del fenomeno degli incendi boschivi) del suddetto Piano regionale antincendi boschivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 28 gennaio 2020, n. 14, con la quale è stato approvato il documento “Il pericolo di incendi boschivi nelle aree soggette a schianti a seguito della tempesta Vaia” a integrazione del Piano regionale antincendi boschivi;

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1/CR dell’11 gennaio 2022 con la quale è stato trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione il provvedimento “Adozione del documento di aggiornamento del Piano Regionale Antincendi Boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353”;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, con particolare riferimento all’articolo 2 che detta la disciplina per la redazione e la revisione del Piano regionale antincendi boschivi;

VISTO il decreto ministeriale del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, con particolare riferimento all’articolo 16 che definisce gli incendi boschivi quale rischio di protezione civile;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2021 “Indirizzi operativi dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” che indica gli incendi boschivi tra i rischi da considerare nella pianificazione di protezione civile;

VISTO il parere espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 20 gennaio 2022;

UDITE la relazione della relatrice la Consiglieria Elisa Cavinato e quella della controrelatrice Consiglieria Cristina Guarda;

VISTO l’articolo 33, comma 3, lettera q), dello Statuto del Veneto;

con votazione palese

DELIBERA

- 1) Di approvare il documento “Modifiche ed integrazioni del Piano Regionale Antincendi Boschivi” (Allegato A alla presente deliberazione);
- 2) di stabilire che il documento di cui al punto 1 costituisce parte integrante del Piano regionale di Protezione Civile;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

ALLEGATO A

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI (L.R. 24/01/1992, n. 6)
APPROVATO CON DCR n. 43 DEL 30/06/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INDICE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 DEFINIZIONI
- 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.3 AGGIORNAMENTI
- 1.4 OBIETTIVI
- 1.5 STRUTTURA DEL PIANO AIB

2. ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL VENETO

- 2.1 CARATTERISTICHE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
- 2.2 DATI RELATIVI AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL VENETO
- 2.3 STATISTICA DEGLI INCENDI IN REGIONE – DATI COMPLESSIVI
 - 2.3.1 NUMERO DI INCENDI E SUPERFICIE TOTALE PERCORSO DAL FUOCO
 - 2.3.2 FREQUENZA ANNUALE E SUPERFICI MEDIE ANNUE PER INCENDIO
 - 2.3.3 FREQUENZE MEDIE MENSILI
 - 2.3.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI PER SUPERFICIE BRUCIATA
 - 2.3.5 DISTRIBUZIONE DEGLI INCENDI NEL CORSO DELLA GIORNATA
 - 2.3.6 CAUSE DI INNESCO DEL FUOCO
 - 2.3.7 INFLUENZA DEI FATTORI METEOROLOGICI E STAZIONALI SUGLI INCENDI BOSCHIVI
 - 2.3.7.1 VENTO
 - 2.3.7.2 ALTITUDINE
 - 2.3.7.3 ESPOSIZIONE
 - 2.3.8 IMPIEGO DI PERSONALE E MEZZI NEGLI INCENDI BOSCHIVI
 - 2.3.8.1 PERSONALE
 - 2.3.8.2 MEZZI

3. LA PREVISIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

- 3.1 IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NELLA REGIONE VENETO
- 3.2 INDICE DI PERICOLO INCENDI BOSCHIVI PER LA REGIONE VENETO
 - 3.2.1 PREMESSA E OBIETTIVI
 - 3.2.2 INDICE DI PERICOLO CANADESE FWI (FIRE WEATHER INDEX)
 - 3.2.3. COMPONENTI DELL'INDICE FWI
 - 3.2.3.1 COMPONENTI RELATIVE ALL'UMIDITA' DEL COMBUSTIBILE
 - 3.2.3.2. COMPONENTI RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEL FUOCO
 - 3.2.4. VALORI SOGLIA DELL'INDICE FWI
- 3.3 BOLLETTINO DI PERICOLO INCENDI BOSCHIVI PER LA REGIONE VENETO

4. LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

- 4.1 AREA DA ASSOGGETTARE AL PIANO

5. LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

- 5.1 LA STRUTTURA DI ESTINZIONE
 - 5.1.1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ADDETTO ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
 - 5.1.1.1 IL CENTRO OPERATIVO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI (COR-AIB)
 - 5.1.1.1.1 CONFIGURAZIONE DEL COR-AIB
 - 5.1.1.1.2 PERSONALE, RUOLI E COMPETENZE DEL COR-AIB
 - 5.1.1.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COR-AIB

- 5.1.1.1.4 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE
- 5.1.1.2 L'UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
 - 5.1.1.2.1 IL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (DOS)
 - 5.1.1.2.2 LE FUNZIONI DEL DOS
 - 5.1.1.2.3 PERCORSO FORMATIVO DEL DOS
 - 5.1.1.2.4 CORSO DI FORMAZIONE PER DOS
 - 5.1.1.2.5 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER DOS
 - 5.1.1.2.6 QUALIFICAZIONE E REGISTRO DOS
 - 5.1.1.2.7 STRUMENTI A SUPPORTO DEL DOS
 - 5.1.1.2.8 INCENDIO BOSCHIVO COMPLESSO

ALLEGATO A: PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO (POI)

ALLEGATO B: REGISTRO DOS

1. INTRODUZIONE

1.1 DEFINIZIONI

AIB: Antincendi boschivi o antincendio boschivo

AVISIP: Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CCF: Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari (Carabinieri Forestali)

COAU: Centro Operativo Aereo Unificato

COR-AIB: Centro Operativo Regionale antincendio boschivo (sala operativa regionale AIB)

DCR: Deliberazione del Consiglio Regionale

DIRPCM: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento

DPCSPL: Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

ODV: Organizzazione o Organizzazioni di Volontariato AIB

POI: Procedure Operative di Intervento

Piano AIB in vigore: il Piano regionale antincendi boschivi approvato con DCR n. 43 del 30/06/1999

PIANO AIB: Il Piano regionale antincendi boschivi di cui al presente documento di modifica ed integrazione del Piano AIB in vigore

ROS: Responsabile delle Operazioni di Soccorso del CNVVF

UOSF: Unità Organizzativa Servizi Forestali

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 21/11/2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
- D.M. 20/12/2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi."
- D.L. 08/09/2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"
- L. 08/11/2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile."
- D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 "Codice della protezione civile"
- L.R. 24/01/1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi"
- L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e s.m.i.
- R.R. 07/02/2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13/09/1978, n. 52 'Legge forestale regionale' "
- D.G.R. n. 1306 del 10/09/2018 "Revisione delle Procedure Operative di Intervento da applicare nelle attività di antincendio boschivo svolte dalle strutture della Giunta regionale insieme al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato. - D.G.R. n. 502/2017."
- D.G.R. n. 1953 del 15/07/2008 "Procedure operative di perimetrazione delle superfici percorse da incendio boschivo"
- DIRPCM 10/01/2020 "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi"
- DIRPCM 12/06/2020 "Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)"

1.3 AGGIORNAMENTI

Le parti sviluppate e contenute nel presente PIANO AIB, insieme al documento "Il rischio incendi boschivi nella Regione del Veneto - Aggiornamento 2017" (DCR n. 59 del 08/05/2018) e al documento "Il pericolo di incendi boschivi nelle aree soggette a schianti a seguito della tempesta Vaia" (DCR n. 14 del 28/01/2020), sostituiscono le seguenti parti del Piano AIB in vigore:

- PRIMA PARTE-ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (TUTTA):
 - dal paragrafo 1. al paragrafo 5. e relativa Appendice (pag. 6 – 112)
- SECONDA PARTE-PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA A.I.B. VENETO:
 - premessa (pag. 117 – 119)
 - dal paragrafo 0.1 al paragrafo 0.3 (pag. 120 – 126)
 - dal paragrafo 1.1 al paragrafo 1.2.3 (pag. 127 – 154)
 - dal paragrafo 2.1.1 al paragrafo 2.1.1.3 (pag. 165 – 171)
 - dal paragrafo 3. al paragrafo 3.1.1.4 (pag. 198 – 203)
 - dal paragrafo 3.2.2.1 al paragrafo 3.2.2.2 (pag. 231 – 233)
 - dal paragrafo 3.3.1 al paragrafo 3.3.4.2 (pag. 244 – 253)

Le restanti parti del Piano AIB approvato con DCR n. 43 del 30/06/1999 restano in vigore fino alla successiva revisione ai sensi della L. 353/2000.

1.4 OBIETTIVI

Gli obiettivi della pianificazione antincendi boschivi si possono così riassumere:

- ottenere la riduzione delle superfici percorse dal fuoco e il loro mantenimento a livelli adeguatamente bassi;
- ridurre le cause che possono determinare l'insorgere degli incendi boschivi;
- favorire il verificarsi di condizioni che consentono di limitare il più possibile lo sviluppo e la propagazione degli incendi una volta innescati;
- promuovere e incentivare le attività di previsione e prevenzione, al fine di creare le premesse per rendere l'attività di spegnimento più rapida e agevole;
- favorire l'integrazione e il coordinamento fra le varie componenti istituzionali e private che concorrono alle attività AIB, definendo un idoneo modello organizzativo;
- garantire un'adeguata informazione alla popolazione sulle problematiche legate agli incendi boschivi;
- organizzare le attività AIB in base a principi di efficienza, efficacia, economicità e sicurezza.

1.5 STRUTTURA DEL PIANO AIB

Nella stesura del PIANO AIB si parte dall'esame del fenomeno "*incendi boschivi*" ottenuto mediante una dettagliata analisi statistica degli eventi verificatisi nel periodo di tempo intercorrente dal piano AIB in vigore ad oggi, ossia dall'anno 1998 all'anno 2020.

A seguire vengono prese in considerazione le strategie adottate o da adottare per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi, suddivise nei 3 principali settori di attività AIB:

- Previsione
- Prevenzione
- Lotta attiva

2. ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL VENETO

2.1 CARATTERISTICHE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

L'art. 2 della L. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi".

Ogni fenomeno di combustione (fuoco), qualora non sia circoscritto e controllato, tende a propagarsi e può estendersi al punto da non poter essere più spento con facilità. Alle nostre latitudini le cause degli incendi boschivi sono quasi esclusivamente da riferirsi all'uomo, pertanto negli ambienti forestali, con diverso grado di naturalità, così come in tutti gli ambiti agrosilvo-pastorali nei quali vengono esercitate attività dell'uomo, l'uso del fuoco va esclusivamente limitato ai casi strettamente indispensabili, nel rispetto delle norme e divieti previsti dalla normativa vigente.

A seconda delle modalità di innesco e di diffusione dell'incendio, possono essere individuati 4 tipi di incendio:

- incendio di superficie o radente, che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la vegetazione bassa (praterie, arbusti, rinnovazione e sottobosco);
- incendio di chioma che passa da una chioma all'altra degli alberi;
- incendio di terra o sotterraneo che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera interessando gli strati organici e le radici;
- incendio misto dato dalla combinazione di due o tutti e tre i tipi elencati in precedenza.

Dall'esordio all'estinzione del fenomeno, possono essere individuate tre fasi che sovente si sovrappongono per lo stesso evento: fase di innesco, fase di propagazione e fase di decadimento/spegnimento. L'analisi di queste tre fasi consente di inquadrare il fenomeno nella sua complessità, di investigare le cause, di valutare i tempi d'intervento e di interferire per cercare di annullare o limitare gli effetti negativi.

1. Fase di innesco: si origina un fuoco inizialmente di dimensioni contenute che può diventare incendio. Poter agire su di esso, grazie ad un intervento tempestivo, significa estinguere il fenomeno sul nascere. L'innesco è raramente spontaneo (fulmini) e le cause vanno riferite essenzialmente all'uomo con comportamenti di natura volontaria (dolo) o involontaria (colpa), o a questi riferibile ancorché la causa non sia chiaramente identificabile (dubbia).
2. Fase di propagazione: ad una fase iniziale di crescita, generalmente caratterizzata da bassa intensità, velocità ridotta e che interessa la vegetazione più bassa (incendio di superficie o radente), segue una fase transitoria dove intensità e velocità aumentano, dando avvio a moti convettivi con la possibilità che l'incendio passi a livello delle chiome. Da questo momento l'attacco diretto a terra è in genere possibile solo su coda e fianchi del fuoco e vi è necessità dell'utilizzo di mezzi aerei. La fase finale è caratterizzata da intensità massima, aumento della velocità del fronte di fiamma, presenza di forti colonne convettive (fenomeno dello "spotting") che possono propagare il fuoco anche a distanza. In questo stadio l'attacco diretto a terra è impossibile o poco efficace, mentre vi è necessità di attacco diretto/indiretto con mezzi aerei, elaborando contemporaneamente una strategia di contrasto a medio lungo termine.
3. Fase di decadimento/spegnimento, che riguarda le modalità di estinzione del fenomeno, riduzione dell'intensità e ritorno allo stadio di incendio di superficie, o per motivi naturali o grazie alle attività di spegnimento.

2.2 DATI RELATIVI AGLI INCENDI BOSCHIVI NEL VENETO

Con il presente PIANO AIB vengono presi in considerazione gli incendi boschivi verificatisi nel Veneto dalla redazione del piano AIB in vigore ad oggi, ossia con riferimento alla serie storica degli anni dal 1998 al 2020. I dati sono forniti dalle "schede statistiche di incendio boschivo" compilate dal personale dell'UOSF, sulla base dei sopralluoghi condotti sulle aree percorse dal fuoco. Il sopralluogo va svolto nei giorni successivi alla conclusione dell'evento e in ogni caso prima possibile, compatibilmente con le condizioni di accessibilità ai

siti interessati. Durante il sopralluogo viene eseguita la perimetrazione dell'area percorsa dal fuoco, riportata su una specifica "scheda di perimetrazione incendi", contenente la cartografia della zona interessata in scala 1:10.000, le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per eseguire il rilievo, la data e i nominativi del personale che lo ha eseguito. Di norma vanno impiegati strumenti GPS di precisione con misurazione diretta sul terreno. Nei casi in cui ciò non sia possibile a causa dell'inaccessibilità dell'area da rilevare, i rilievi possono essere eseguiti mediante il supporto di cartografia e foto aeree.

Per garantire l'omogeneità delle metodologie di raccolta e scambio dei dati, il personale dell'UOSF esegue i rilievi informando il personale territorialmente competente delle Unità Carabinieri Forestali (CCF), che effettua rilievi sulle aree percorse da incendio boschivo in base alle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 177/2016. Ciò può consentire di definire anche eventuali modalità di rilievo congiunto, che potrà essere strumentale, misto o speditivo secondo le conoscenze tecniche già acquisite, gli strumenti a disposizione e l'accessibilità dell'area da rilevare. Il rilievo riguarda oltre al perimetro dell'area percorsa dal fuoco anche i punti di innesco dell'incendio.

Le operazioni di perimetrazione riguardano tutte le aree interessate da incendio boschivo (come definito all'art. 2 della Legge 353/2000) aventi superficie maggiore o uguale a 100 m². Nel caso la superficie sia inferiore a 100 m² l'evento verrà classificato "principio d'incendio" e la relativa scheda statistica conterrà il solo dato di rilievo puntiforme, rilevato come punto GPS, al fine di non perdere informazioni relative alla mappa del rischio. Il punto va riferito possibilmente all'area di innesco dell'incendio.

Nei paragrafi successivi vengono riportate le elaborazioni grafiche riguardanti le seguenti analisi statistiche:

- Numero di incendi e superficie totale percorsa dal fuoco
- Frequenza annuale e superfici medie annue per incendio
- Frequenze medie mensili
- Classificazione degli incendi per superficie bruciata
- Distribuzione degli incendi nel corso della giornata
- Cause di innesco del fuoco
- Influenza dei fattori meteorologici e stagionali sugli incendi boschivi (vento, altitudine, esposizione)
- Impiego di personale e mezzi

2.3 STATISTICA DEGLI INCENDI IN REGIONE – DATI COMPLESSIVI

Dati complessivi riguardo al numero di incendi e alla superficie espressa in ettari percorsa dal fuoco nel periodo 1998-2020.

ANNO	Numero incendi	Sup. totale percorsa (ha)	SUP. BOSCATO(ha)	SUP. NON BOSCATO (ha)	DI CUI A PASCOLO(ha)
1998	113	543	292	251	34
1999	45	439	329	110	13
2000	69	222	121	101	1
2001	34	447	381	66	20
2002	74	1.457	701	756	196
2003	136	434	342	91	6
2004	22	19	17	2	0
2005	53	37	10	27	1
2006	44	71	33	38	4
2007	78	92	56	37	2
2008	62	44	21	22	0
2009	116	63	24	40	5
2010	42	20	7	13	3
2011	86	636	417	219	6
2012	187	270	99	170	9
2013	47	17	9	8	0
2014	18	11	10	1	0
2015	62	75	53	23	7
2016	44	19	9	9	0
2017	63	57	23	34	19
2018	16	646	454	192	0
2019	39	50	31	19	9
2020	45	112	55	57	39
TOT	1.495	5.781	3.496	2.285	376

Fig. 2.3.a: Dati complessivi incendi boschivi (1998-2020).

Dati più significativi riguardo al numero di incendi e alla superficie percorsa dal fuoco nel periodo 1998-2020.

Numero totale incendi	1.495
Numero medio annuo	65
Numero minimo (2018)	16
Numero massimo (2012)	187
Superficie totale percorsa dal fuoco (ha)	5.781
Superficie media annua (ha)	251
Superficie minima (2014)	11
Superficie massima (2002)	1.457
Superficie dell'Incendio più vasto (Valle di San Lucano-BL)(ha)	632

Fig. 2.3.b: Dati più significativi incendi boschivi (1998-2020).

2.3.1 NUMERO DI INCENDI E SUPERFICIE TOTALE PERCORSO DAL FUOCO

Dall'analisi del numero degli incendi e della superficie totale percorsa dal fuoco (Figura 2.3.1) si evidenzia una tendenza alla diminuzione in particolare della superficie. Le annate più critiche sono state 2001, 2002, 2003, 2011 e 2012, caratterizzate da clima più siccitoso, con un'anomalia per l'anno 2018 che presenta il minor numero di incendi ma è interessato dal grande incendio della Valle di San Lucano (BL) di 632 ha, maggior incendio del periodo considerato per superficie.

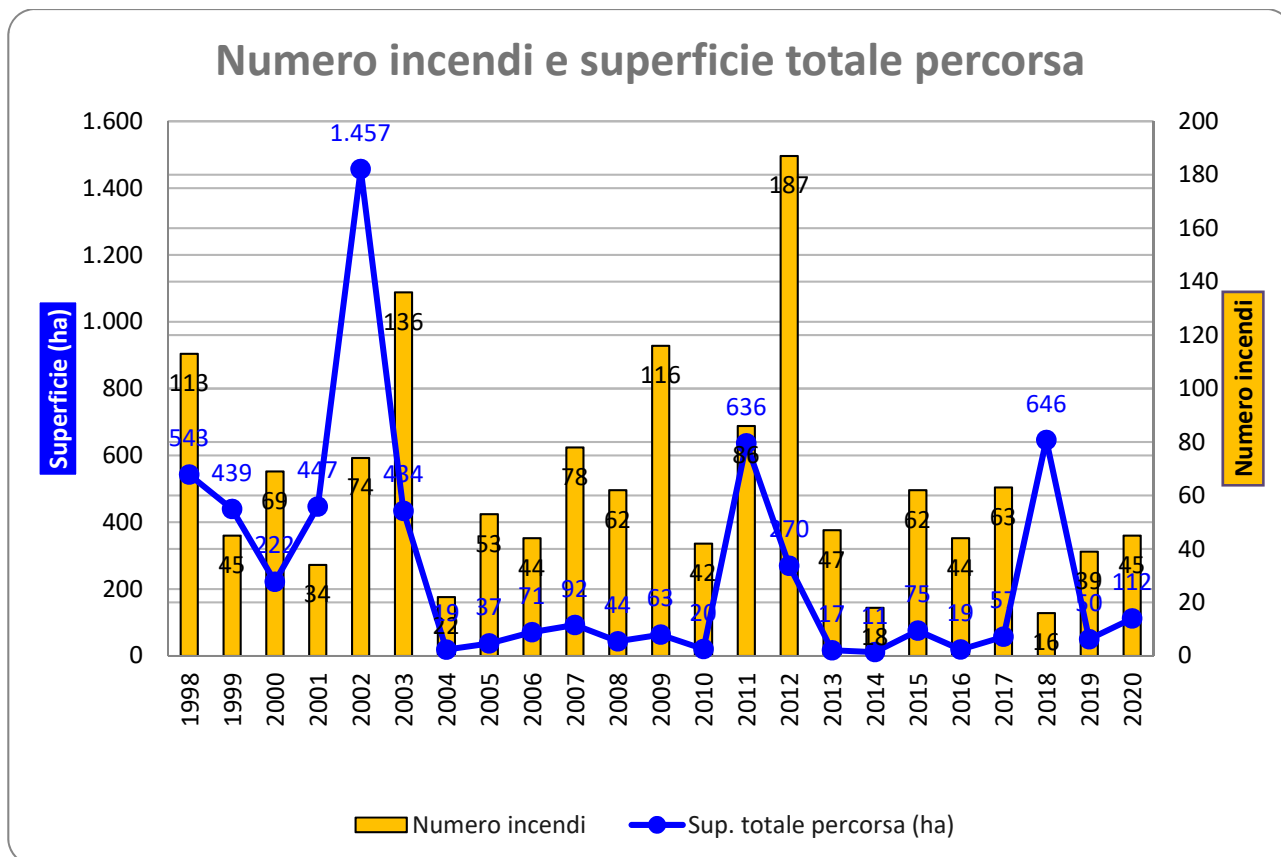


Fig. 2.3.1: Numero di incendi e superficie totale percorsa dal fuoco (1998-2020).

2.3.2 FREQUENZA ANNUALE E SUPERFICI MEDIE ANNUE PER INCENDIO

La superficie media per incendio denota complessivamente una tendenza alla diminuzione nel periodo considerato, con un appiattimento a valori prossimi all'ettaro negli ultimi anni (Figura 2.3.2). Fanno eccezione gli anni 1999, 2002 e 2011 che come detto sono stati caratterizzati da una spiccata siccità e l'anno 2018 condizionato dal grande incendio nella Valle di San Lucano (BL).

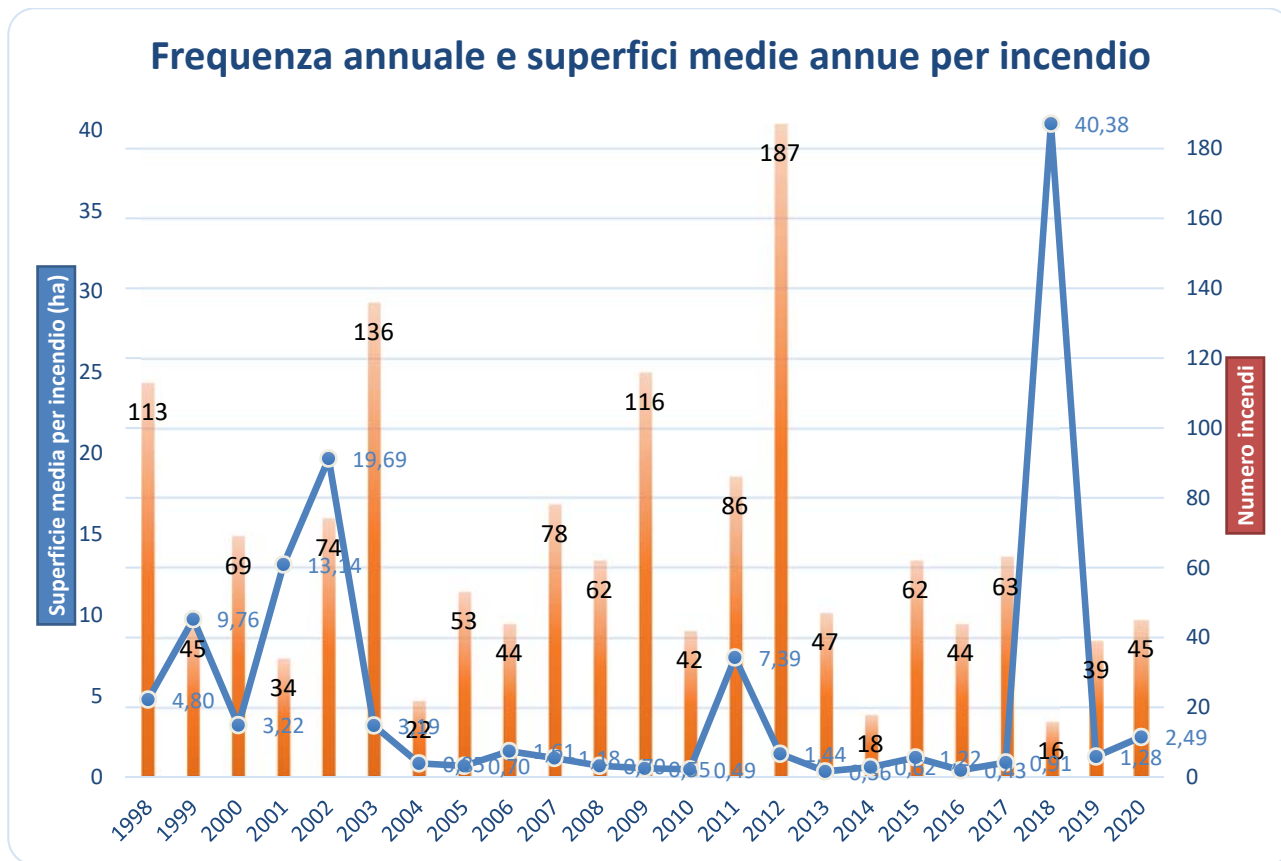


Fig. 2.3.2: Frequenza annuale e superfici medie annue per incendio (1998-2020).

2.3.3 FREQUENZE MEDIE MENSILI

Il numero di incendi che mediamente si verificano in ciascun mese dell'anno è stato ottenuto sommando per ogni mese gli incendi verificatisi nel corso della serie storica e dividendo il totale per il numero di anni considerati (Figura 2.3.3).

L'andamento è molto simile a quello registrato nel precedente piano AIB e mantiene le caratteristiche proprie delle regioni alpine, con un massimo invernale-primaverile ed un minimo all'inizio dell'estate. Rispetto al passato appare più accentuato il secondo picco annuale relativo al mese di agosto, ne deriva che anche il periodo estivo richiede sempre più una particolare attenzione soprattutto in chiave preventiva, non solo per la componente climatica ma anche per la maggiore presenza turistica sia in ambiente montano che litoraneo che aumenta il fattore di rischio.

In ogni caso la maggiore variabilità ed imprevedibilità climatica può rendere insidiosi anche eventi che si verificano nel periodo autunnale, come è stato per l'incendio nella Valle di San Lucano del 2018.

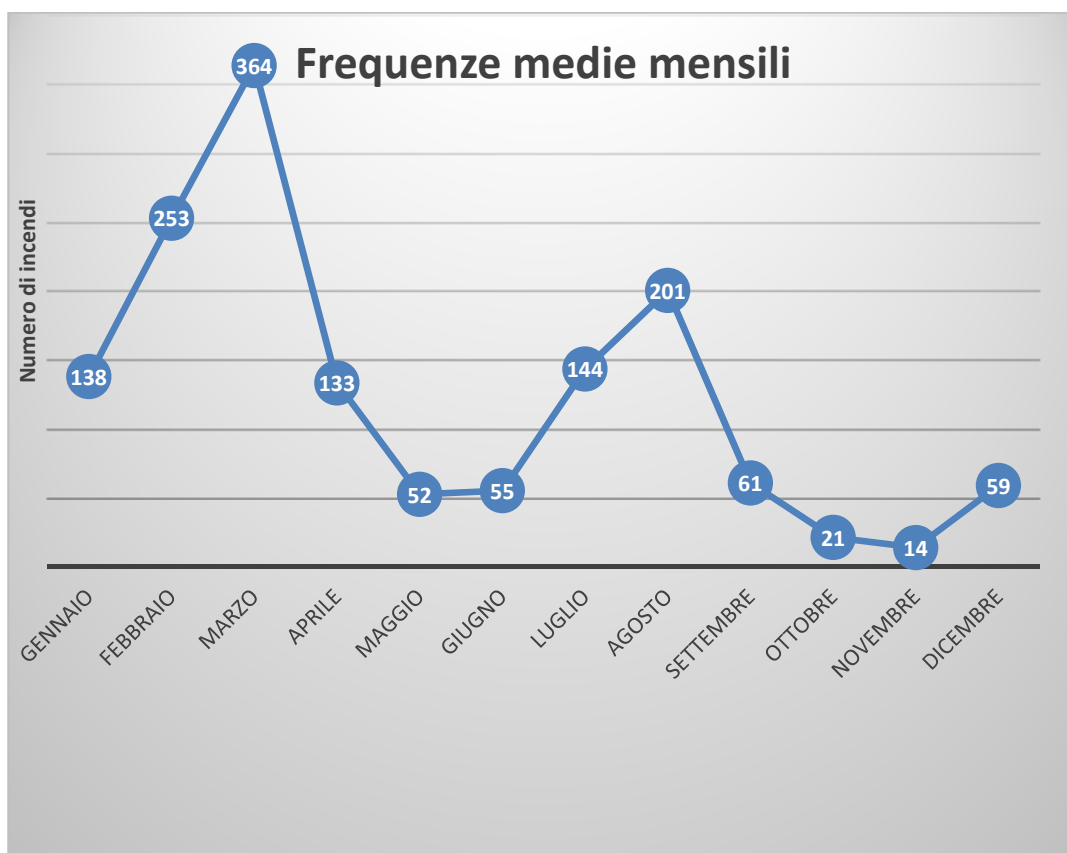


Fig. 2.3.3: Frequenze medie mensili incendi (1998-2020).

2.3.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI PER SUPERFICIE BRUCIATA

La classificazione degli incendi (Figura 2.3.4) è stata ottenuta attraverso le seguenti classi di superficie:

TIPI DI INCENDI	CLASSE DI SUPERFICIE
PICCOLI	< 1 HA
CONTENUTI	> 1 HA < 5 HA
MEDI	> 5 HA <= 20 HA
CRITICI	> 20 HA <= 50 HA
RILEVANTI	> 50 HA <= 100 HA
COMPLESSI	> 100 HA <= 500 HA
GRANDI	> 500 HA

La superficie degli incendi tende ad aumentare all'aumentare della classe di superficie, andando da incendi piccoli a quelli grandi, in conseguenza delle maggiori difficoltà che si incontrano nello spegnimento legate alle caratteristiche del territorio e alla maggiore complessità di gestione dell'intervento di spegnimento.

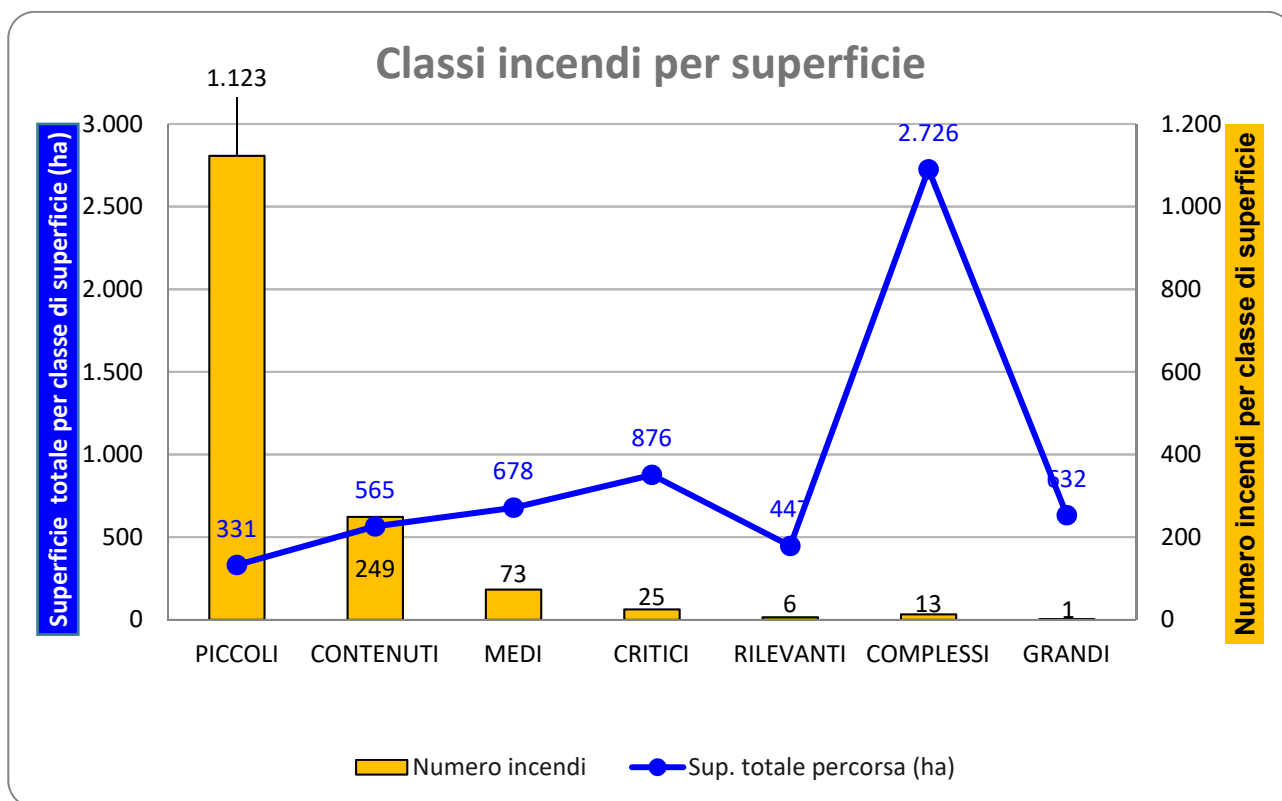


Fig: 2.3.4: Classificazione degli incendi per superficie bruciata (1998-2020).

2.3.5 DISTRIBUZIONE DEGLI INCENDI NEL CORSO DELLA GIORNATA

Rispetto al piano AIB in vigore resta invariata la distribuzione degli incendi nell'arco della giornata, classificati in base all'ora di inizio dell'evento (Figura 2.3.5). La curva inizia ad aumentare dalle ore 9:00 con il picco posizionato tra le 15 e le 16. Si osserva un parziale aumento dei casi di incendio notturno, in particolare in prossimità della mezzanotte.

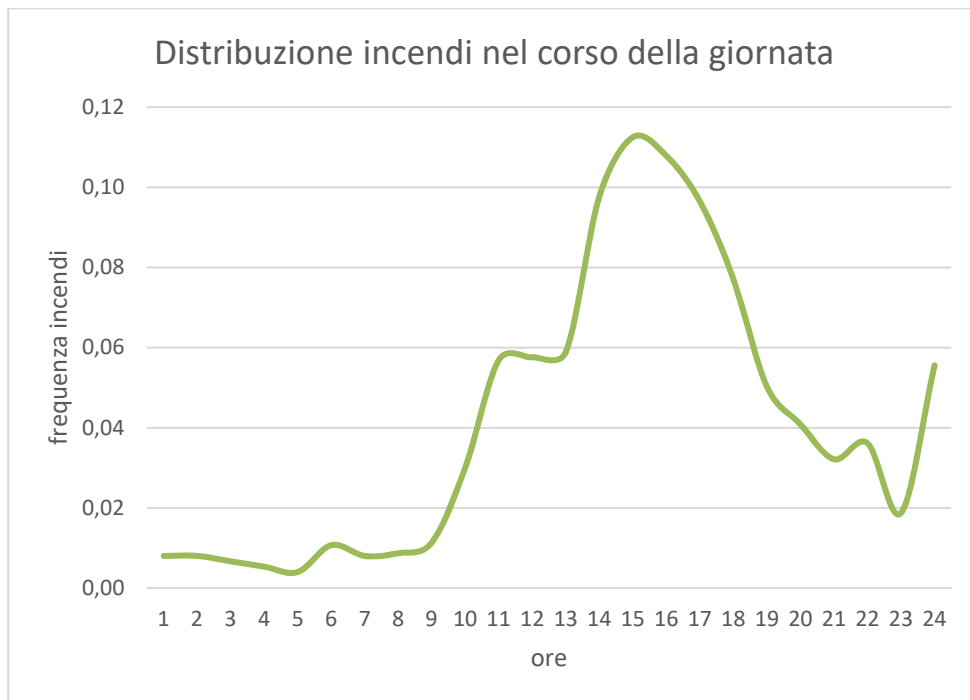


Fig. 2.3.5: Distribuzione degli incendi nel corso della giornata (1998-2020).

2.3.6 CAUSE DI INNESCO DEL FUOCO

E' poco variata la distribuzione delle cause di innesco rispetto al piano AIB in vigore, con l'unica differenza che sussiste una maggiore prevalenza dei casi accertati di dolo rispetto ai casi colposi, mentre in precedenza vi era leggera prevalenza della colpa.

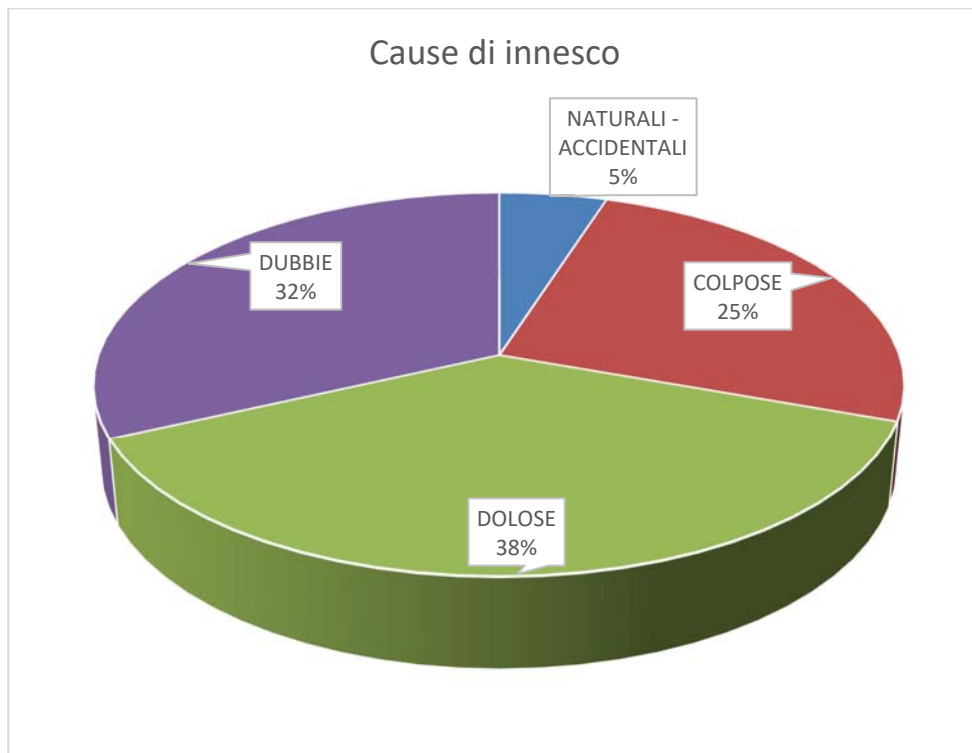


Fig. 2.3.6: Cause di innesco del fuoco (1998-2020).

2.3.7 INFLUENZA DEI FATTORI METEOROLOGICI E STAZIONALI SUGLI INCENDI BOSCHIVI

2.3.7.1 VENTO

I dati relativi all'influenza del vento sull'andamento degli incendi boschivi indicano che la superficie media per evento rimane tutto sommato contenuta fino a condizioni di vento di intensità forte (Figura 2.3.7.1). Tale elemento può essere in parte riferito alla capacità di intervento del sistema AIB regionale che, anche in presenza di eventi segnati da situazioni atmosferiche problematiche, riesce a contenere il danno in termini di superficie danneggiata con un'adeguata organizzazione e ridotti tempi di intervento.

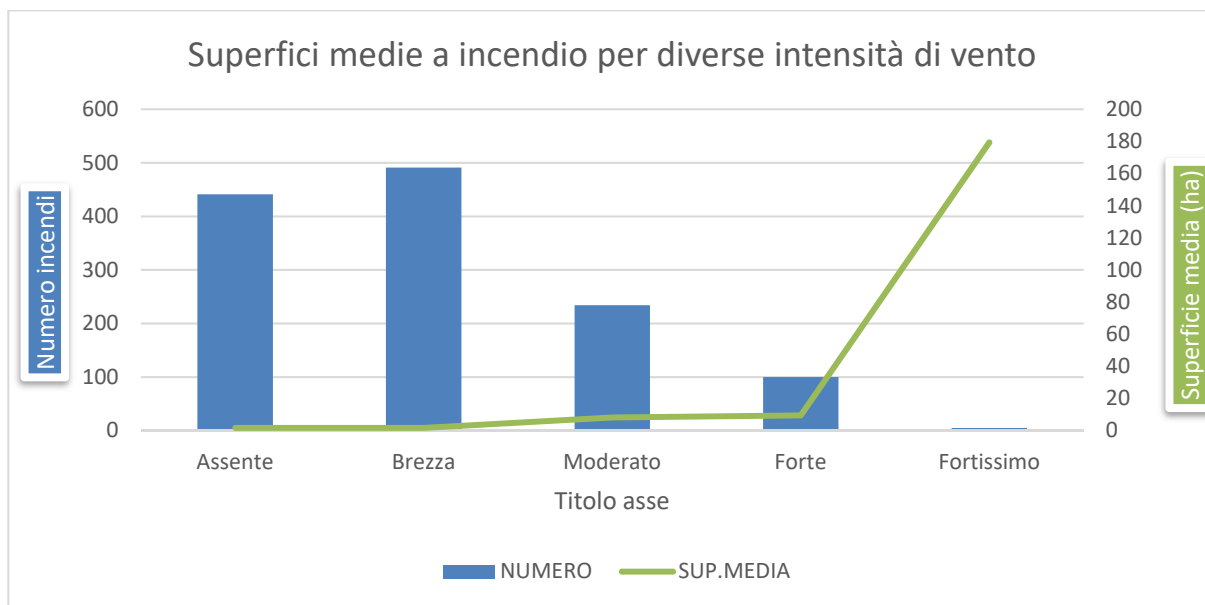


Fig. 2.3.7.1: Superfici medie degli incendi in funzione dell'intensità del vento (1998-2020).

2.3.7.2 ALTITUDINE

Rispetto al piano AIB in vigore la principale differenza consiste nell'innalzamento delle zone di criticità per gli incendi boschivi a quote fino a 1.500 m (Figura 2.3.7.2.a), mentre in precedenza il limite oltrepassava raramente i 1.000 m. Molteplici possono essere le cause concomitanti ma sicuramente ha contribuito la minore permanenza della copertura nevosa in alcune annate, condizionata da minori precipitazioni e temperature più alte della media in alta montagna, dove spesso si assiste anche al fenomeno dell'inversione termica.

In secondo luogo si è verificato un aumento degli incendi anche a quote molto basse, fino in pianura, fatto che estende la zona più colpita che si pone così fra la pianura e i 500 m di quota.

Il rapporto tra numero di incendi e superfici percorse si inverte passando dalla pianura alla montagna, in ragione della migliore viabilità e pertanto maggiore facilità di accesso per la prima e per le condizioni stazionali più penalizzanti per la seconda che rendono più difficili gli interventi di spegnimento.

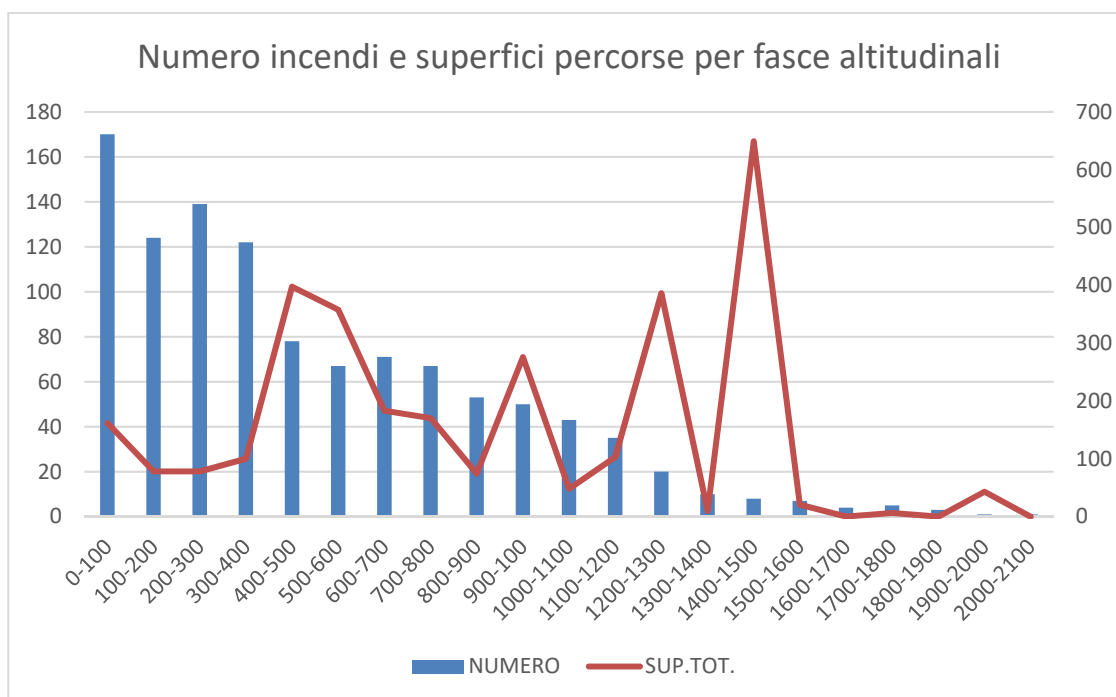


Fig. 2.3.7.2.a: Superfici degli incendi per fasce altitudinali (1998-2020).

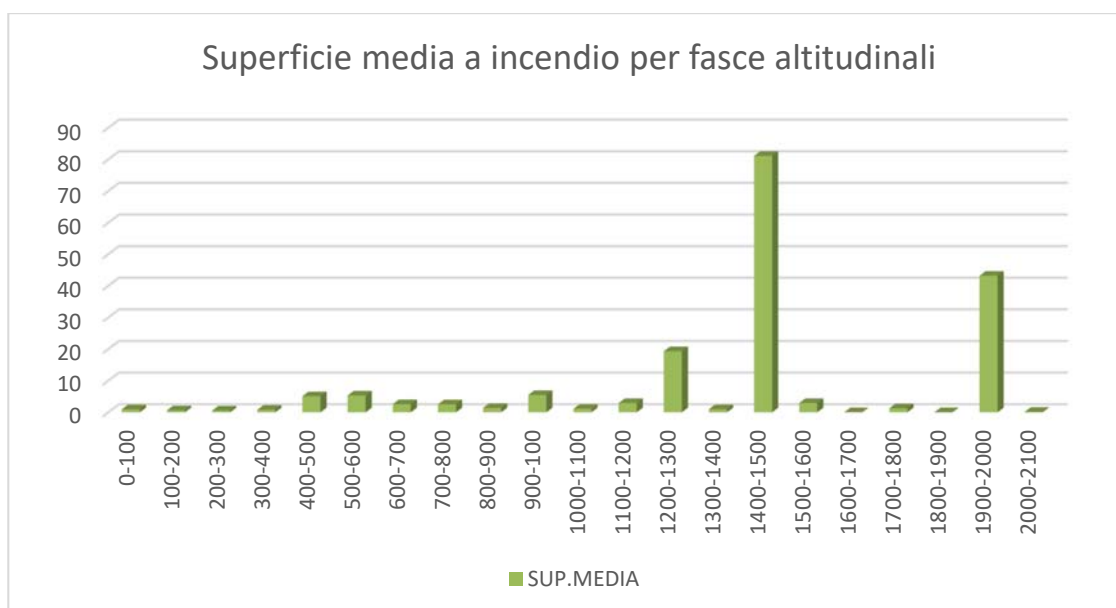


Fig. 2.3.7.2.b: Superficie media a incendio per fasce altitudinali (1998-2020).

2.3.7.3 ESPOSIZIONE

Le esposizioni a Sud presentano decisamente le caratteristiche più favorevoli per gli incendi boschivi (Figura 2.3.7.3). L'esposizione al sole e i conseguenti effetti riscaldante e dissecante facilitano l'innescò (numero di incendi) e contribuiscono a rendere più difficile l'estinzione (superficie media per incendio).

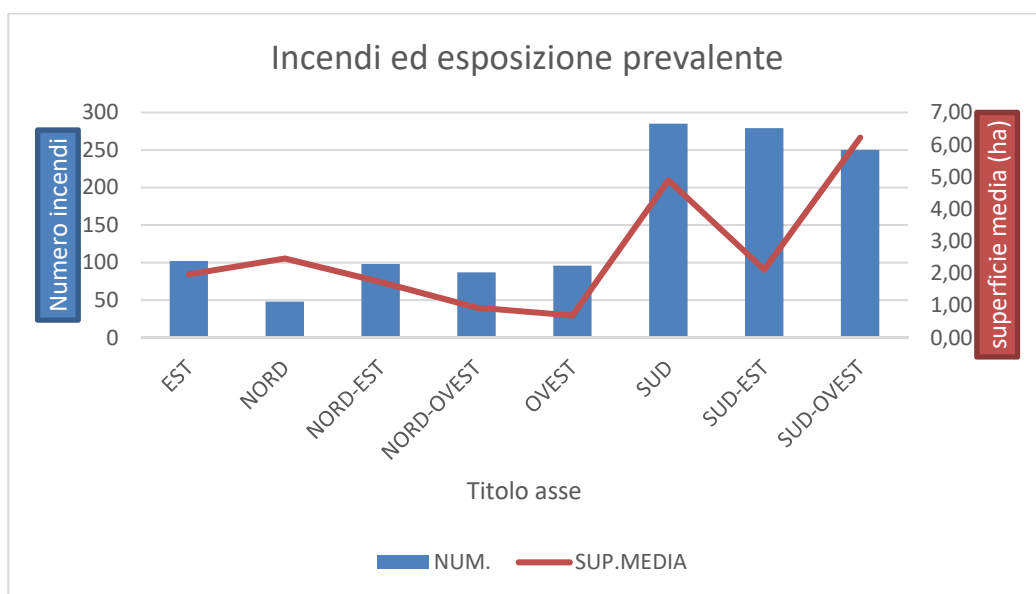


Fig. 2.3.7.3: Superfici medie degli incendi in funzione dell'intensità del vento (1998-2020).

2.3.8 IMPIEGO DI PERSONALE E MEZZI NEGLI INCENDI BOSCHIVI

2.3.8.1 PERSONALE

Il grafico in Figura 2.3.8.1.a evidenzia le unità di personale intervenuto a vario titolo durante le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, distinto fra soggetti istituzionali regionali, statali e volontariato AIB.

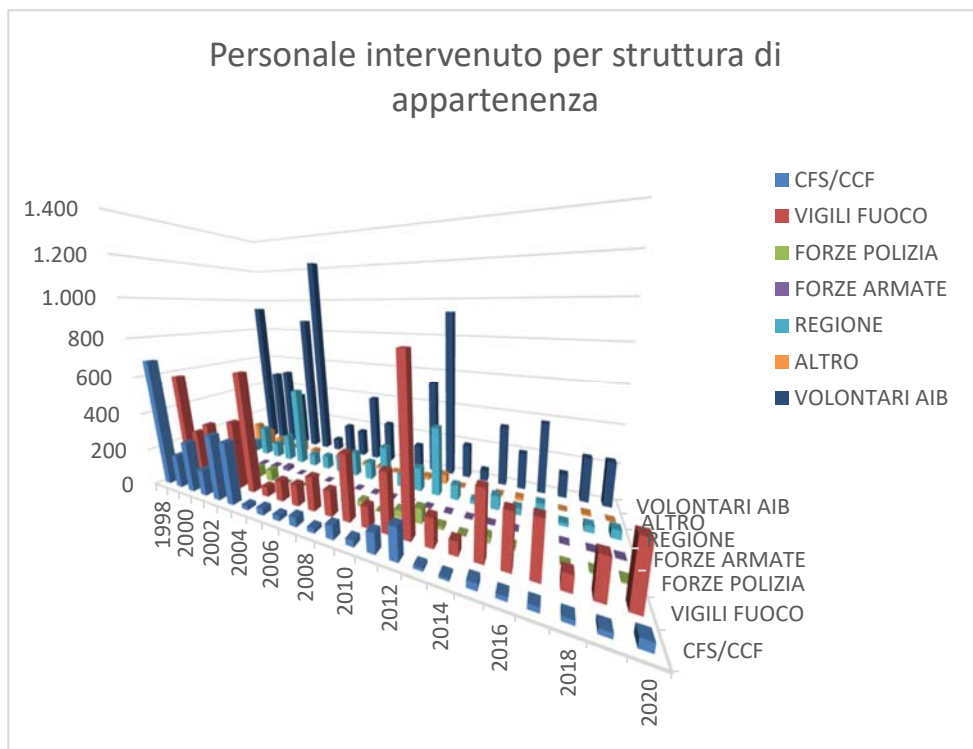


Fig. 2.3.8.1.a: Personale intervenuto per struttura di appartenenza (1998-2020).

Il grafico in figura 2.3.8.1.b evidenzia il livello di impiego del personale in raffronto al numero di incendi verificatisi nei vari anni. Le due curve hanno un andamento simile, tuttavia nel tempo la quantità di personale impiegato in rapporto al numero di incendi si è ridotto di molto, indice anche questo in parte di una miglior organizzazione e coordinamento tra le varie componenti del sistema AIB regionale.

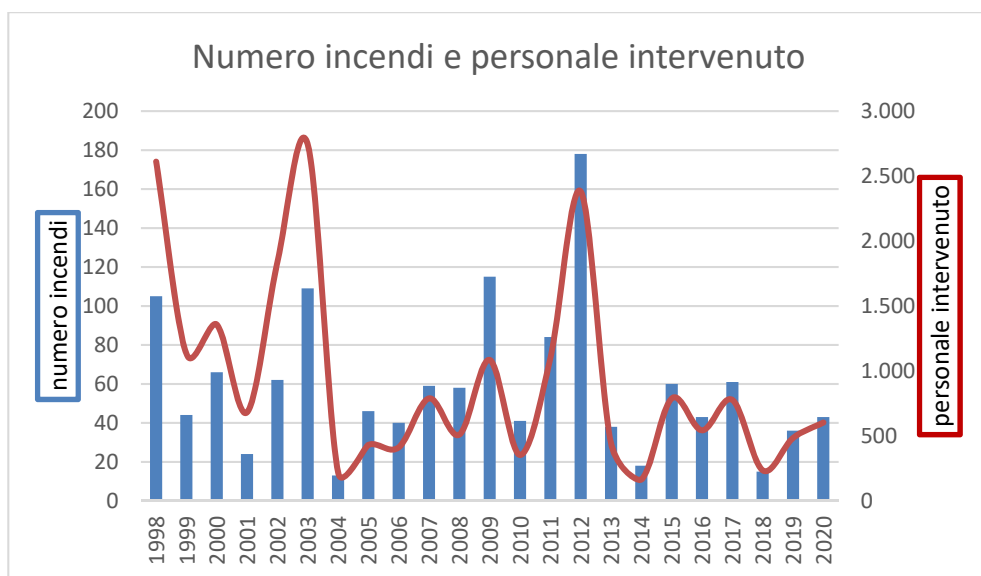


Fig. 2.3.8.1.b: Numero di incendi e personale intervenuto (1998-2020).

Il grafico in figura 2.3.8.1.c evidenzia il livello di impiego medio del personale in raffronto alla superficie media percorsa dagli incendi nei vari anni, con andamento analogo al precedente. Anche in questo caso l'anomalia è costituita dal grande evento del 2018:

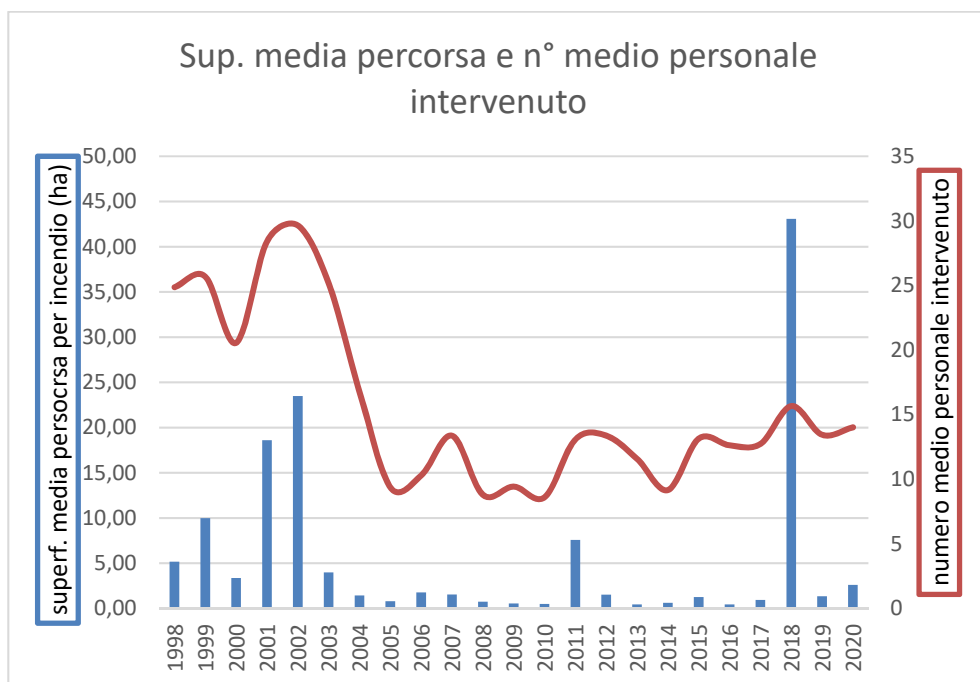


Fig: 2.3.8.1.c: Superficie media percorsa e numero medio di personale intervenuto (1998-2020).

Il grafico in figura 2.3.8.1.d evidenzia il livello di impiego del personale in raffronto alla superficie totale percorsa dagli incendi nei vari anni.

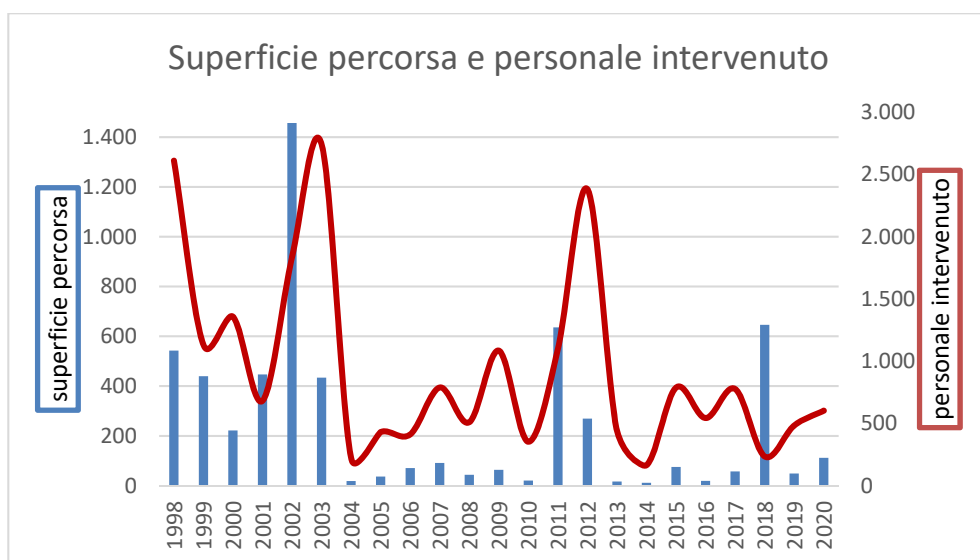


Fig. 2.3.8.1.d: Superficie percorsa e personale intervenuto (1998-2020).

2.3.8.2 MEZZI

Il grafico in figura 2.3.8.2 riporta l'attività di antincendio boschivo degli elicotteri che operano per conto della Regione del Veneto, di proprietà di imprese private operanti nell'ambito di contratti di appalto di servizio. La media annua delle ore volate nel periodo è pari a 107 ore, va però tenuto presente che senza il dato anomalo del 2003 la media si abbassa a 85 ore. L'intervento dell'elicottero è stato comunque richiesto tutti gli anni, anche nelle annate meno impegnative per gli incendi boschivi, stante l'orografia del territorio e la difficoltà ad intervenire da terra in molte zone in particolare in montagna.

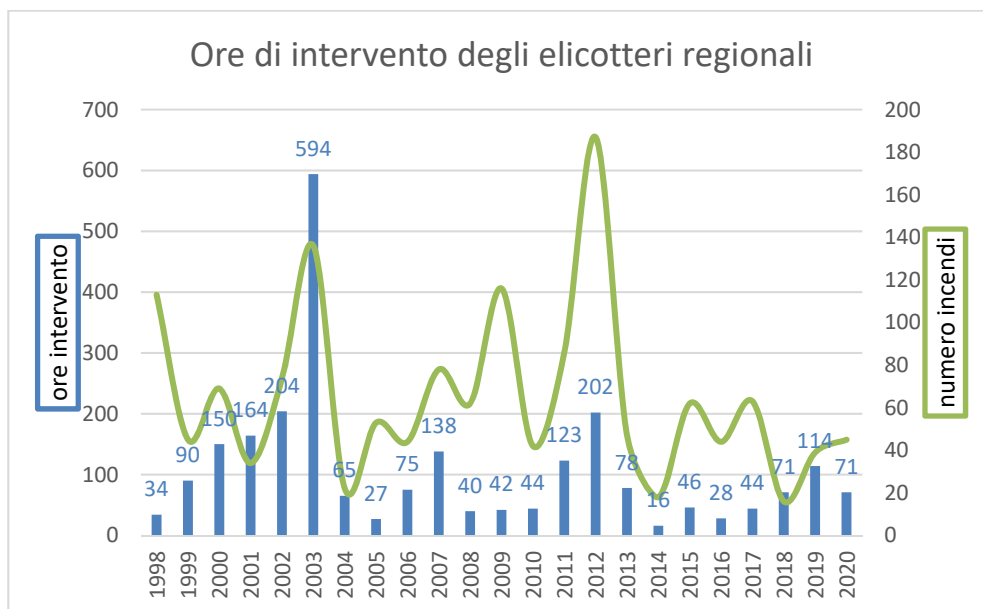


Fig: 2.3.8.2: Ore di intervento degli elicotteri regionali (1998-2020).

3. LA PREVISIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

3.1 IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NELLA REGIONE VENETO

Il presente paragrafo comprende lo studio dal titolo *“Il rischio incendi boschivi nella Regione del Veneto - Aggiornamento 2017”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 08/05/2018 “Adozione del documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale antincendi boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353” e la successiva integrazione costituita dal documento dal titolo *“Il pericolo di incendi boschivi nelle aree soggette a schianti a seguito della tempesta Vaia”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 28/01/2020 “Adozione del documento di analisi del pericolo incendi boschivi nelle aree soggette a schianti a seguito della tempesta Vaia. Legge 21 novembre 2000, n. 353”, redatto a causa della profonda modifica delle condizioni ambientali e dei danni nelle aree forestali interessate dalla tempesta denominata “Vaia” del mese di ottobre 2018.

I due documenti sopracitati, ai quali si rinvia, formano parte sostanziale del PIANO AIB.

3.2 INDICE DI PERICOLO INCENDI BOSCHIVI PER LA REGIONE VENETO

3.2.1 PREMESSA E OBIETTIVI

Nella pianificazione AIB è indispensabile prevedere un sistema che consenta la previsione della probabilità di inizio e sviluppo degli incendi boschivi. Tale esigenza diventa evidente dall'analisi per mese degli incendi boschivi, dalla quale emerge che è sempre più marcato il fenomeno dell'estrema variabilità del fenomeno, tale da non consentire di individuare un periodo annuale a costante pericolo d'incendio, come ad esempio avviene per le regioni meridionali e le isole. D'altro canto si verificano sempre di più eventi anche in periodi storicamente tranquilli per gli incendi boschivi.

Vi sono sistemi per prevedere il PERICOLO o il RISCHIO. Con il primo si esprime la possibilità d'incendio determinata dalle cause predisponenti, che sono soprattutto climatiche. Con il secondo si indica la somma delle cause predisponenti e di quelle determinanti, comprendendo la possibilità che un incendio inizi sia per cause naturali che per cause antropiche.

Per il territorio della regione Veneto il piano AIB in vigore aveva indicato la predisposizione di un sistema di previsione finalizzato ad evidenziare il solo pericolo, lasciando alla sensibilità della gestione riportare il pericolo al rischio, mutevole con le specifiche e locali condizioni del sistema sociale.

L'indice di pericolo incendi boschivi per la regione Veneto è stato elaborato nell'ambito del progetto "ALP FFIRS", facente parte del Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino (www.alpine-space.eu), che ha interessato il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Gli obiettivi che caratterizzano il progetto "ALPFFIRS" sono i seguenti:

- Migliorare le azioni di prevenzione degli incendi forestali nell'arco alpino, tenendo conto anche dell'effetto del cambiamento climatico sulle condizioni predisponenti, attraverso la creazione di un sistema di allerta comune.
- Premesso che il regime di incendi nell'area alpina è il risultato di un complesso di interazioni fra condizioni dei combustibili, topografiche, di innesco, meteorologiche e sociali, l'analisi dei dati relativi alla frequenza degli incendi ed alla loro distribuzione svolta durante il progetto, mira a fornire una base per la scelta e taratura dell'indice di pericolo di incendio per la regione alpina.
- Anche la definizione di un'unica scala di pericolo di incendio per le foreste dell'intero arco alpino mira a semplificare l'interpretazione delle soglie di pericolo migliorando le azioni in emergenza e l'efficacia delle procedure operative.
- Il progetto punta inoltre a costituire nella regione alpina una rete orientata alla riduzione degli impatti provocati dagli incendi boschivi che, sulla base di politiche condivise di gestione e prevenzione del rischio, vuole promuovere la cooperazione nelle azioni di prevenzione, addestramento e lotta attiva.

3.2.2 INDICE DI PERICOLO CANADESE FWI (FIRE WEATHER INDEX)

L'andamento del tempo meteorologico influenza in misura rilevante le dinamiche evolutive degli incendi in aree boscate o naturali una volta che essi siano stati innescati accidentalmente (incendi colposi), volutamente (incendi dolosi) o naturalmente (fulmini). In sintesi il bilancio idrico degli ultimi giorni in ordine di tempo, dato dalle relazioni tra Precipitazione ed Evapotraspirazione (ovvero considerando gli effetti che la temperatura, l'umidità relativa ed il vento hanno sui processi di perdita di umidità da parte della lettiera e dei materiali vegetali secchi), può fornire indicazioni sull'infiammabilità della vegetazione (ovvero sulla maggiore o minore facilità d'innescio degli incendi forestali) e più in generale sulla reazione al fuoco della vegetazione.

Le variabili meteorologiche rilevate in tempo reale ed in particolare la velocità del vento, danno poi ulteriori informazioni sul potenziale comportamento del fuoco sia in termini di velocità di propagazione che in termini di capacità di interessare oltre al piano arbustivo anche l'arboreo.

Data l'influenza dell'andamento del tempo atmosferico sugli incendi forestali, sono stati studiati molteplici indici di valutazione del pericolo d'incendio forestale che utilizzano come input varie tipologie di dati meteorologici.

Allo scopo per il Veneto si è dimostrato idoneo, con specifici adattamenti, l'indice di pericolo canadese *FWI* (*Fire Weather Index*), che rappresenta uno dei principali oggetti di indagine e sperimentazione, ampiamente utilizzato in vari contesti territoriali a livello internazionale.

Il funzionamento dell'indice *FWI* si basa sul presupposto che la probabilità che un incendio si verifichi dipenda strettamente dallo stato di idratazione dei combustibili forestali morti, che a sua volta dipende dall'andamento del tempo atmosferico.

L'*FWI* viene calcolato sulla base di osservazioni meteorologiche, registrate ad un'ora standard del pomeriggio (ore 13:00 solari), considerate rappresentative del picco giornaliero di pericolo (che generalmente si manifesta attorno alle ore 16:00).

I dati meteorologici utilizzati sono:

- la temperatura dell'aria a 2 m dal suolo rilevata alle ore 13,
- l'umidità relativa dell'aria a 2 m dal suolo rilevata alle ore 13,
- la velocità del vento a 10 m dal suolo rilevata alle ore 13,
- le precipitazioni cadute nelle 24 ore precedenti le ore 13.

I dati meteorologici vengono rilevati da ARPAV mediante 40 stazioni di rilevamento meteo collocate nelle "Aree di base" definite dal PIANO AIB (v. successivo cap. 4.1), in numero minimo di 1 stazione meteo per zona, più alcune stazioni secondarie in condizioni stazionali di area particolarmente variabili (ad es. nelle aree montane: 1 stazione a valle e 1 in quota). L'elaborazione dell'indice avviene anch'essa a cura di ARPAV che detiene i dati di base

L'*FWI* System fu formalmente predisposto nella versione corrente da Van Wagner nella pubblicazione FTR-35 del Canadian Forest Service (CFS) del 1987. Tra le molte descrizioni del sistema si cita:

Stocks, B.J., B.D. Lawson, M.E. Alexander, M.E., C.E. Van Wagner, R.S. McAlpine, T.J. Lynham, D.E. Dube. 1989. The Canadian Forest Fire Danger Rating System: An Overview. Forestry Chronicle Vol. 65 issue 6 : 450-457.

3.2.3. COMPONENTI DELL'INDICE FWI

L'*FWI* deriva dalla combinazione di 5 componenti (tabella 3.2.3.a) di cui tre relative all'umidità del combustibile e due relative al comportamento del fuoco.

Le tre componenti relative all'umidità del combustibile sono rese da modelli dinamici che registrano le fasi di disidratazione ed idratazione dei tre distinti strati del suolo forestale, di modo che valori crescenti delle componenti indichino livelli decrescenti di umidità effettiva.

UMIDITA' DEL COMBUSTIBILE	COMPORTAMENTO DEL FUOCO
FFMC - Fine Fuel Mixture Code	ISI - Initial Spread Index
DMC - Duff Mixture Code	BUI - Build Up Index
DC - Drought Code	FWI - Fire Weather Index

Fig. 3.2.3.a - Componenti dell'indice *FWI* (Fire Weather Index).

Ogni componente è un indicatore numerico relativo al probabile comportamento del fuoco. Le scale di valori partono da 0 e sono aperte; fa eccezione l'indice *FFMC* che raggiunge un valore massimo pari a 99. Valori bassi indicano elevate umidità e crescono al decrescere dei contenuti idrici segnalando condizioni via via più severe di pericolo d'incendio.

3.2.3.1 COMPONENTI RELATIVE ALL'UMIDITA' DEL COMBUSTIBILE

Le componenti relative all'umidità del combustibile risentono degli effetti passati e presenti delle condizioni meteorologiche sui combustibili a livello del suolo, riflettendo gli effetti netti di perdite e incrementi giornalieri di umidità.

Il **Fine Fuel Moisture Code (FFMC)** è un indicatore numerico del contenuto idrico dei combustibili fini e riflette la facilità con cui si infiammano. L'umidità dei combustibili fini è molto sensibile alle variazioni atmosferiche, come possono essere un giorno di pioggia o un giorno assolato e ventoso, perciò viene utilizzato un *time-lag* di 16 ore per una misura accurata del contenuto idrico. *(Per time-lag si intende il tempo necessario affinché i combustibili morti perdano il 63% della differenza fra la loro umidità iniziale e il loro contenuto idrico di equilibrio in condizioni di temperatura e umidità relativa fisse (Brown et al,1982)).*

Il **Duff Moisture Code (DMC)** è un indicatore numerico del contenuto idrico medio degli strati organici moderatamente profondi e indica la profondità che il fuoco sarà in grado di raggiungere bruciando la lettiera e i materiali legnosi di media grandezza. Occorrono 2 settimane per provocare variazioni apprezzabili del *DMC* e quindi si utilizza un *time-lag* di 12 giorni. Un *DMC* superiore a 30 indica condizioni secche, rischio di fuochi superficiali intensi se superiore a 40.

Il **Drought Code (DC)** è un indicatore numerico che stima il contenuto idrico medio degli strati organici profondi (10-20 cm), indica gli effetti della siccità stagionale nei combustibili degli strati profondi e nei materiali molto grossolani. È necessario un periodo prolungato di siccità (il sistema utilizza 52 giorni) per provocare effetti su questo tipo di combustibili. Si calcola con la precipitazione cumulata fino alle ore 13:00 e la temperatura registrata alla stessa ora, ma per mancanza di dati si possono utilizzare le precipitazioni giornaliere e la temperatura massima giornaliera. Quando il *DC* assume valori pari a 200 è elevato, mentre valori superiori o pari a 300 indicano condizioni di siccità estreme e alte intensità del fuoco, fuori dalla capacità di estinzione.

3.2.3.2. COMPONENTI RELATIVE AL COMPORTAMENTO DEL FUOCO

Le tre componenti relative al comportamento del fuoco riguardano anch'esse l'umidità del combustibile e indicano il comportamento più probabile di un eventuale incendio.

L'**Initial Spread Index (ISI)** indica il modo in cui il fuoco si propagherà durante i primi stadi. Viene calcolato in base al valore di *FFMC* ed al *fattore velocità del vento*. Valori pari a 10 segnalano elevate velocità di propagazione subito dopo la fase di ignizione, mentre valori superiori o pari a 16 segnalano tassi di propagazione estremamente rapidi.

Il **Build Up Index (BUI)** stima l'accumulo di combustibile disponibile per la combustione, indicando come il fuoco si svilupperà dopo le prime fasi di propagazione. Viene calcolato tramite il *DMC* e il *DC*, indicando velocità elevate per valori pari a 40, estreme per valori pari a 60.

Il **Fire Weather Index (FWI)** combina l'informazione derivata da *ISI* e *BUI* fornendo una stima numerica complessiva del grado di pericolo d'incendio. L'elaborazione dei dati avviene in automatico alle ore 13UTC.

3.2.4. VALORI SOGLIA DELL'INDICE FWI

Al variare dei valori delle componenti sopraelencate l'indice *FWI* assume un valore numerico che definisce il livello di pericolo per una determinata area e in un determinato periodo dell'anno. I livelli di pericolo fissati sono 5 (molto basso, basso, medio, alto, molto alto) e il passaggio da un livello all'altro è definito da una serie di valori di soglia che variano al variare dei mesi (Fig. 3.2.4.a).

Per ogni livello di pericolo vengono sinteticamente definite anche le caratteristiche di ignizione potenziale e il probabile comportamento del fuoco che lo contraddistinguono.

L'elaborazione dell'indice avviene anch'essa a cura di ARPAV, che come già evidenziato detiene i dati di base di natura meteorologica, con cadenza giornaliera intorno alle ore 13:30.

Livello di pericolo	Valori soglia di FWI											Ignizione potenziale	Comportamento del fuoco	
	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott			nov
Molto basso 1	0-1	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-1	0-1	L'innesco è difficile se non in presenza di materiale altamente infiammabile.	Pennacchio di fumo bianco. Velocità di diffusione del fuoco molto bassa. Nessuno spotting significativo.
Basso 2	1-4	1-4	1-6	2-9	2-9	2-12	2-16	2-16	2-16	1-9	1-3	1-3	Bassa probabilità di innesco.	Pennacchio di fumo bianco e grigio. Velocità di diffusione del fuoco bassa. Spotting di bassa frequenza.
Medio 3	4-8	4-8	6-11	9-14	9-14	12-20	16-25	16-25	16-25	9-17	3-10	3-10	Una singola fiammella può causare un incendio.	Colonna di fumo grigio con una base scura. Velocità di diffusione del fuoco moderata. Spotting di media intensità.
Alto 4	8-20	8-20	11-23	14-26	14-26	20-32	25-38	25-38	25-38	17-36	10-33	10-33	Una singola fiammella causa sicuramente un incendio.	Colonna di fumo rossiccia e nera. Velocità di diffusione del fuoco alta. Spotting elevato.
Molto alto 5	>20	>20	>23	>26	>26	>32	>38	>38	>38	>36	>33	>33	Una singola scintilla può causare un incendio.	Colonna di fumo nero. Velocità di diffusione del fuoco molto alta. Spotting intenso.

Fig. 3.2.4.a: Valori soglia dell'indice FWI.

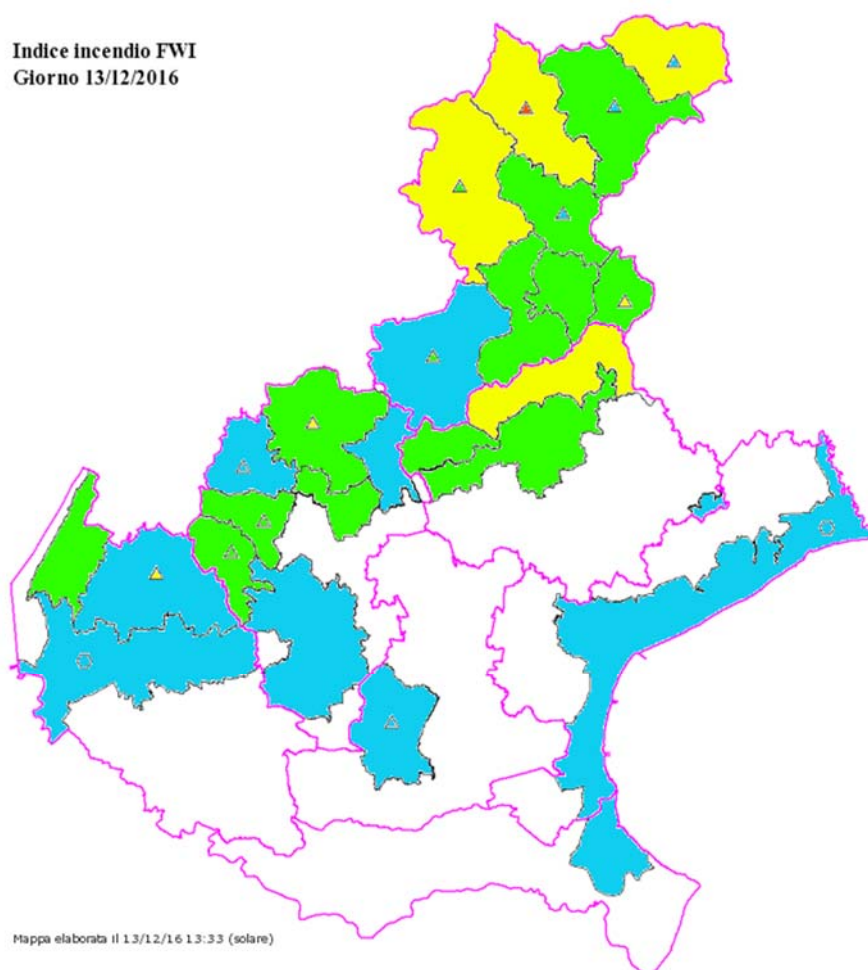


Fig. 3.2.4.b: Rappresentazione cartografica dell'indice FWI per la regione Veneto.

3.3 BOLLETTINO DI PERICOLO INCENDI BOSCHIVI PER LA REGIONE VENETO

Con comunicazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 39365 del 29/07/2019 sono state definite le linee guida per la “Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento”. Tale iniziativa, sviluppata nell’ambito dei lavori del “Tavolo tecnico Istituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative” istituito con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha avuto come obiettivo di definire modalità standard di condivisione a livello nazionale delle informazioni sul pericolo determinato dagli incendi boschivi, con strumenti e terminologie comuni.

Il tavolo tecnico ha pertanto codificato n. 4 scenari attesi di incendio boschivo con associati altrettanti codici colore e le principali norme di comportamento (Figura 3.3.a).

LIVELLO DI PERICOLO	SCENARIO ATTESO DI INCENDIO BOSCHIVO
MOLTO ALTO = ROSSO	Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco <u>molto elevata</u> e propagazione <u>estremamente veloce</u> .
ALTO = ARANCIONE	Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco <u>elevata</u> e propagazione <u>veloce</u> .
MEDIO = GIALLO	Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco <u>bassa</u> e propagazione <u>lenta</u> .
BASSO = VERDE	Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco <u>molto bassa</u> e propagazione <u>molto lenta</u> .

Fig. 3.3.a Scenari attesi di incendio boschivo.

Per la diffusione dell’informazione, nelle linee guida dipartimentali è stata valutata positivamente l’esperienza di alcune regioni che pubblicano sul proprio sito istituzionale un bollettino di previsione degli incendi boschivi, auspicando che anche le restanti amministrazioni utilizzino il medesimo criterio.

Per quanto sopra anche la Regione del Veneto ha predisposto un bollettino di pericolo incendi boschivi, aggiornato giornalmente e pubblicato sul sito internet regionale nella sezione dedicata alla Protezione Civile-Antincendio Boschivo (Figura 3.3.b). Il bollettino è stato derivato dall’indice FWI (Cap. 3.2) riprendendo i relativi dati e presentando i valori in forma semplificata, in accordo con le linee guida dipartimentali, al fine di renderne agevole la consultazione a tutti i cittadini. In particolare il numero di livelli è stato ridotto da 5 a 4, accorpando i due livelli più bassi dell’indice FWI, mentre per le parti restanti il bollettino riprende il modello adottato per l’indice FWI. Poiché l’indice FWI, come esposto in precedenza, costituisce un sistema di previsione basato sul concetto di “pericolo” di incendi boschivi, lo schema generale contenuto nelle linee guida dipartimentali che esprime genericamente il “rischio” di incendio boschivo è stato adattato di conseguenza.

In caso di dichiarazione dello “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” (vedasi il paragrafo 2.2.5 – pag. 188 della parte seconda “Pianificazione del sistema A.I.B. Veneto” del piano AIB in vigore), le aree interessate vengono evidenziate con una apposita retinatura, fino a cessazione dello stato, nonché dalla specifica dicitura riportata in colore rosso “ATTIVO nelle aree evidenziate con retinatura”.

L’aggiornamento è curato una volta al giorno da ARPAV con la stessa cadenza dell’indice FWI e dei relativi dati meteo di riferimento, indicativamente alle ore 13:30.



BOLLETTINO DI PERICOLO INCENDI BOSCHIVI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

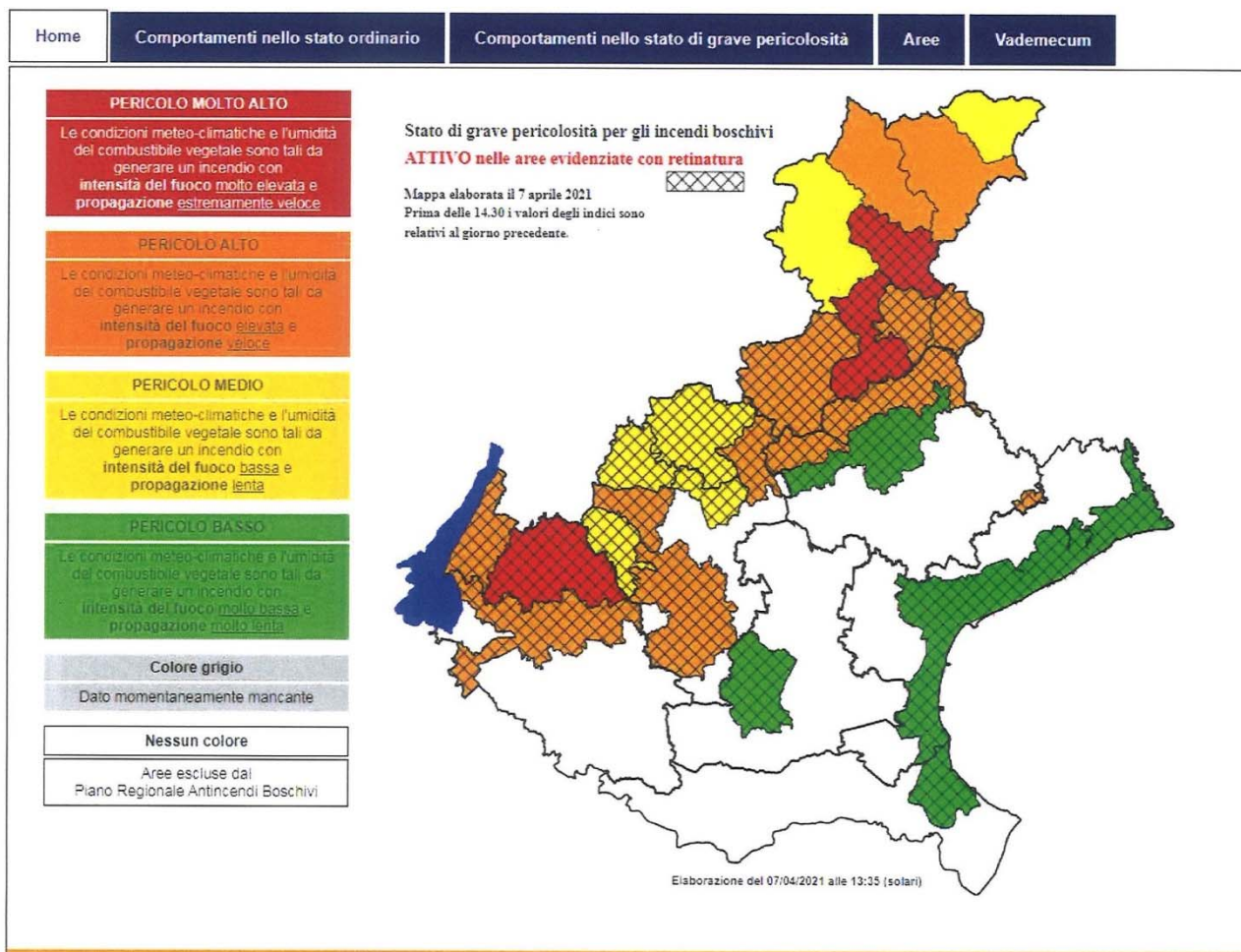


Fig. 3.3.b: Rappresentazione cartografica del bollettino di pericolo incendi boschivi per la regione Veneto, pubblicato sul sito internet regionale.

4. LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

4.1 AREA DA ASSOGGETTARE AL PIANO

Nell'individuazione dell'area da assoggettare al PIANO AIB si parte innanzitutto dalla zonizzazione sviluppata con il piano AIB in vigore (DCR n. 43/1999), la quale ad oltre un ventennio dalla sua introduzione è entrata con efficacia nella organizzazione operativa del sistema AIB regionale ed ha dimostrato di rispondere efficacemente alle necessità sia di pianificazione che previsione e lotta attiva.

L'unità territoriale minima è sempre costituita dai Comuni raggruppati in zone denominate "Aree di base" (Fig. 4.1.a e 4.1.b), che costituiscono i riferimenti decentrati per l'organizzazione delle attività AIB. Per rispondere a criteri di omogeneità ambientale e territoriale le Aree di base sono distinte in:

- "Aree di base montane" (n. 19) che includono i territori delle unioni montane e comprendono la maggioranza dei boschi di altofusto e cedui del Veneto;
- "Aree di base non montane" (n. 4), una per provincia, comprendenti territori adiacenti alle Aree di base montane ma non inclusi in unioni montane e localizzati nella fascia collinare e pedemontana;
- "Aree di base litoranee" (n. 2) comprendenti formazioni boschive poste lungo la costa adriatica, ubicate in zone ad elevata frequentazione turistica estiva.

Oltre alle precedenti Aree di base, vengono prese in considerazione anche alcune porzioni di territorio boscato collocate in pianura, in posizione mediana rispetto alle fasce collinare e litoranea. Tali zone sono costituite da uno dei pochi residui di "bosco planiziale" ubicato in comune di Cessalto-TV e da rimboschimenti ormai affermati, di età 25-30 anni, nei comuni di Cessalto-TV e San Stino di Livenza-VE, che per le estensioni (da alcune decine fino a un centinaio di ettari) e le caratteristiche ecologico-forestali meritano una specifica attenzione sotto il profilo degli incendi boschivi. A tale scopo è stata definita una specifica Area di base, in questo caso di tipo interprovinciale, denominata:

- "26 – Area di base pianura interna e boschi ripali".

In tale area di base confluisce anche il Comune di Ponte di Piave, in precedenza accorpato all'Area di base non montana di Treviso.

Rispetto alla denominazione delle Aree di base adottata nel documento *"Il rischio incendi boschivi nella Regione del Veneto - Aggiornamento 2017"* (Capitolo 3.1), l'Area di base "21-Area non montana provincia di Rovigo" viene ora ri-denominata "21-Area di base litoranea Provincia di Rovigo", per analogia con il territorio dell'adiacente Area di base "25 - Area di base litoranea Provincia di Venezia".

Inoltre da qualche anno è stata creata l'unione montana "Pasubio Alto Vicentino", ricavata dalla ex comunità montana "Leogra Timonchio", con l'aggiunta del comune di Posina in precedenza compreso nella ex comunità montana "Alto Astico e Posina". Pertanto è stata variata la denominazione della "18 - Area di base del Leogra e Timonchio" in "18 - Area di base del Pasubio – Alto Vicentino", che include anche il Comune di Posina.

Infine stante il predetto spostamento del Comune di Posina, la "14 - Area di base dell'Astico e Posina" viene rinominata "14 – Area di base Alto Astico".

Riguardo ai Comuni inclusi nelle Aree di base vengono innanzitutto confermati i Comuni inclusi nel piano AIB in vigore (DCR n. 43/1999), sulla base dell'analisi e dei principi in esso contenuti, tenendo conto degli accorpamenti e delle unioni di Comuni che nel frattempo sono stati realizzati sotto il profilo amministrativo. Unica variante, oltre ai Comuni di Posina e Ponte di Piave su menzionati, è costituita dal Comune di Arzignano (VI) che viene inserito nella "17 - Area di base dell'Agno e Chiampo" in quanto più connesso territorialmente a questa zona.

Vengono inoltre presi in considerazione alcuni nuovi Comuni da inserire nel PIANO AIB che, dall'analisi della Carta forestale regionale ovvero dall'ultimo aggiornamento disponibile, successivo alla redazione del piano AIB in vigore e da verifiche sul posto operate dal personale dell'UOSF, risultano ormai interessati da uno sviluppo dei terreni boscati non più trascurabile. Si tratta di porzioni di territorio che presentano nuclei di vegetazione forestale ormai affermata, di sufficiente ampiezza e concentrata in aree agevolmente identificabili. I nuovi Comuni sono quasi tutti adiacenti a Comuni già censiti nelle Aree di base attuali, pertanto la loro aggiunta determina sostanzialmente un ampliamento di alcune Aree di base esistenti, in

base al requisito del mantenimento di aree il più possibile accorpate, già seguito nel piano AIB in vigore. I parametri presi in considerazione per valutare l'inserimento di queste zone nel PIANO AIB sono la superficie complessiva forestale stimata nelle varie zone, le formazioni forestali e vegetali presenti, nonché le caratteristiche del territorio che denotano aspetti di particolare attenzione per la tutela come: area a Parco, boschi con caratteristiche di unicità (relitti, dune fossili) e omogeneità delle caratteristiche del paesaggio con i territori circostanti già inseriti nel piano AIB in vigore (colline e litorali).

I Comuni di nuovo inserimento sono n. 22 suddivisi per provincia come segue: Treviso (2), Verona (2), Vicenza (10), Padova (3), Rovigo (2), Venezia (3).

Nelle Fig. 4.1.c-d-e-f-g vengono elencati per Provincia e per Area di base i Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB. Nella Fig. 4.1.h vengono elencate le caratteristiche delle zone di nuovo inserimento.

In tutte le Figure le modifiche richiamate nel testo vengono indicate in rosso e in carattere grassetto.

Rispetto al piano AIB in vigore la zonizzazione adottata è unica sia per finalità di tipo operativo che di tipo amministrativo. La decisa espansione dei terreni boscati nell'ultimo ventennio, anche per i Comuni che in passato erano interessati marginalmente dal fenomeno degli incendi boschivi, suggerisce di abbandonare la distinzione tra zonizzazione operativa/amministrativa al fine di pianificare le modalità di intervento anche in queste zone e cercare di configurare in maniera ottimale il dispositivo di intervento AIB in termini di risorse (personale e mezzi) e della loro distribuzione sul territorio. D'altro canto l'espansione del bosco rende opportuna l'estensione delle disposizioni previste dalla Legge 353/2000 anche in termini vincolistici e sanzionatori, pertanto in caso di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (Par. 2.2.5 del piano AIB in vigore), le zone a cui fare riferimento sono quelle contenute nel presente paragrafo 4.1 "Area da assoggettare al Piano" e di seguito descritte.

AREE DI BASE MONTANE
1 – Area di base dell’Agordino
2 - Area di base dell’Alpago
3 - Area di base del Cadore- Longaronese-Zoldano
4 - Area di base della Val Belluna
5 - Area di base del Bellunese
6 - Area di base del Centro Cadore
7 - Area di base del Comelico
8 - Area di base del Feltrino
9 - Area di base della Valle del Boite
10 - Area di base del Grappa
11 - Area di base delle Prealpi Trevigiane
12 - Area di base del Baldo
13 - Area di base della Lessinia
14 - Area di base Alto Astico
15 - Area di base dall’Astico al Brenta
16 - Area di base del Brenta
17 - Area di base dell’Agno e Chiampo
18 - Area di base del Pasubio – Alto Vicentino (ex Leogra-Timonchio)
19 - Area di base dell’Altopiano dei sette Comuni
AREE DI BASE NON MONTANE
20 - Area di base non montana Provincia di Padova
22 - Area di base non montana Provincia di Treviso
23 - Area di base non montana Provincia di Verona
24 - Area di base non montana Provincia di Vicenza
AREE DI BASE LITORANEE
21 - Area di base litoranea Provincia di Rovigo
25 - Area di base litoranea Provincia di Venezia
AREA DI BASE INTERNA
26 – Area di base pianura interna e boschi ripali

Fig. 4.1.a: Aree di base da assoggettare al PIANO AIB (elenco).

id	Area di base	Prov
1	Agordino	BL
2	Alpago	BL
3	Cadore Longaronese Zoldano	BL
4	Val Belluna	BL
5	Bellunese	BL
6	Centro Cadore	BL
7	Comelico	BL
8	Feltrino	BL
9	Valle del Boite	BL
10	Grappa	TV
11	Prealpi Trevigiane	TV
12	Baldo	VR
13	Lessinia	VR
14	Alto Astico	VI
15	Astico Brenta	VI
16	Brenta	VI
17	Agno e Chiampo	VI
18	Pasubio Alto Vicentino	VI
19	Altopiano dei Sette Comuni	VI
20	Non montana Provincia di Padova	PD
21	Litoranea Provincia di Rovigo	RO
22	Non montana Provincia di Treviso	TV
23	Non montana Provincia di Verona	VR
24	Non montana Provincia di Vicenza	VI
25	Litoranea Provincia di Venezia	VE
26	Pianura interna e boschi ripali	TV-VE

Elenco e perimetrazione delle Aree di base AIB

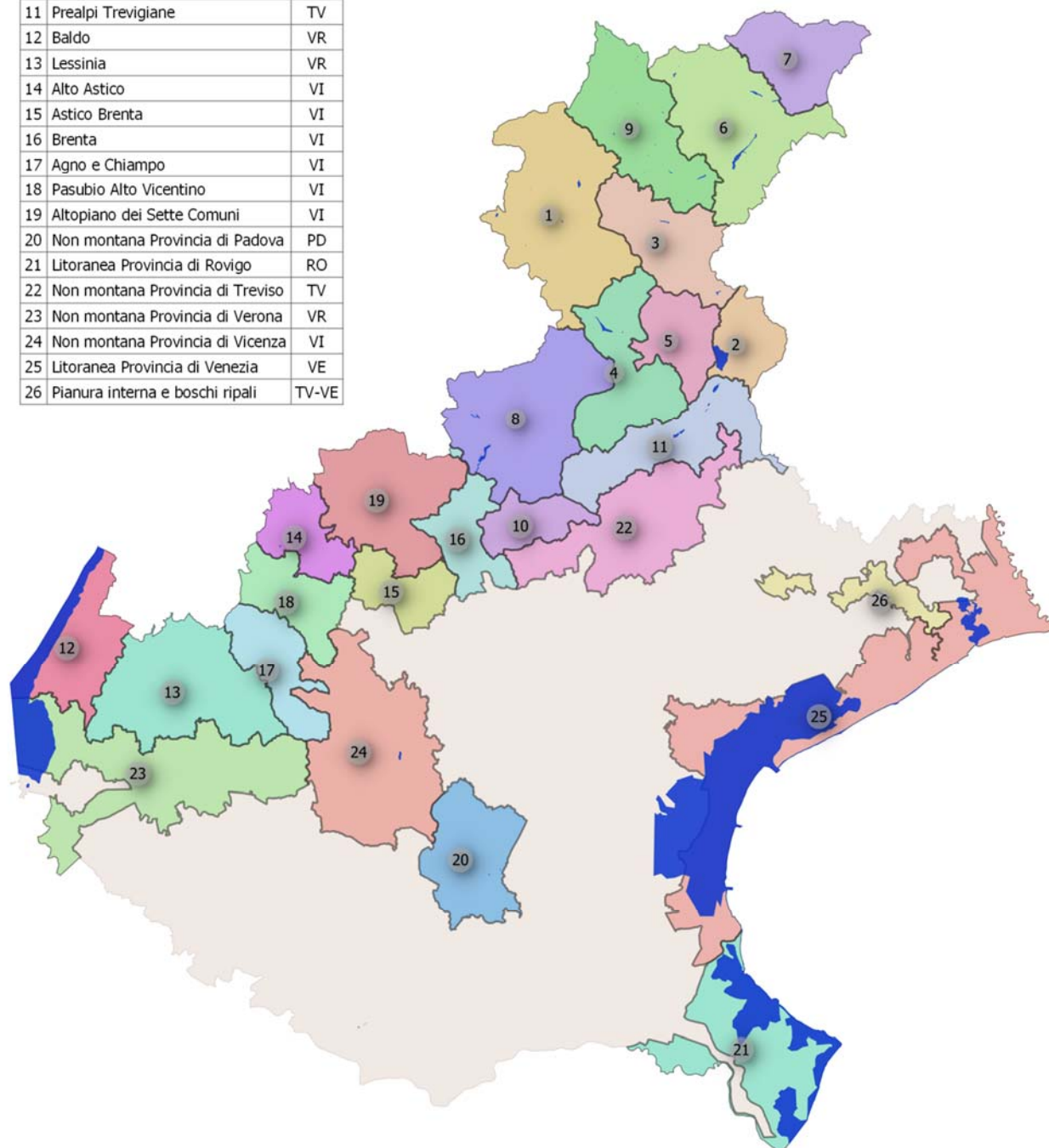


Fig. 4.1.b: Aree di base da assoggettare al PIANO AIB (cartografia).

PROVINCIA DI BELLUNO – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
1 – Area di base dell'Agordino	Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino	
2 - Area di base dell'Alpago	Alpago (fusione: Farra d'Alpago-Pieve d'Alpago-Puos d'Alpago), Chies d'Alpago, Tambre d'Alpago	
3 - Area di base del Cadore- Longaronese-Zoldano	Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Val di Zoldo (fusione: Forno di Zoldo-Zoldo Alto), Zoppè di Cadore	
4 - Area di base della Val Belluna	Borgo Val Belluna (fusione: Lentiai-Mel), Limana, Sedico, Sospirolo, Trichiana	
5 - Area di base del Bellunese	Belluno, Ponte nelle Alpi	
6 - Area di base del Centro Cadore	Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Perarolo di Cadore, Vigo di Cadore	
7 - Area di base del Comelico	Comelico di Cadore, Danta, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore	
8 - Area di base del Feltrino	Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas (fusione: Quero-Vas), Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte	
9 - Area di base della Valle del Boite	Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore	

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (61)

Agordo	Comelico Superiore	Pedavena	Seren del Grappa
Alano di Piave	Cortina d'Ampezzo	Perarolo di Cadore	Sospirolo
Alleghe	Danta di Cadore	Pieve di Cadore	Soverzene
Alpago	Domegge di Cadore	Ponte nelle Alpi	Sovramonte
Arsiè	Falcade	Quero Vas	Taibon Agordino
Auronzo di Cadore	Feltre	Rivamonte Agordino	Tambre
Belluno	Fonzaso	Rocca Pietore	Val di Zoldo
Borca di Cadore	Gosaldo	San Gregorio nelle Alpi	Vallada Agordina
Borgo Valbelluna	La Valle Agordina	San Nicolò di Comelico	Valle di Cadore
Calalzo di Cadore	Lamon	San Pietro di Cadore	Vigo di Cadore
Canale d'Agordo	Limana	San Tommaso Agordino	Vodo di Cadore
Cencenighe Agordino	Livinallongo del Col di Lana	San Vito di Cadore	Voltago Agordino
Cesiomaggiore	Longarone	Santa Giustina	Zoppè di Cadore
Chies d'Alpago	Lorenzago di Cadore	Santo Stefano di Cadore	
Cibiana di Cadore	Lozzo di Cadore	Sedico	
Colle Santa Lucia	Ospitale di Cadore	Selva di Cadore	

Fig. 4.1.c: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

PROVINCIA DI TREVISO – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
10 - Area di base del Grappa	Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Pederobba, Pieve del Grappa (fusione: Crespano del Grappa, Paderno del Grappa), Possagno	
11 - Area di base delle Prealpi Trevigiane	Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Valdobbiadene, Vittorio Veneto	
22 - Area di base non montana Provincia di Treviso	Asolo, Cappella Maggiore, Cessalto, Colle Umberto, Conegliano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Ponte di Piave , San Pietro di Feletto, San Zenone degli Ezzelini, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Vidor, Volpago del Montello	Montebelluna Ponte di Piave spostato nell'AdB Pianura interna
26 – Area di base pianura interna e boschi ripali	Ponte di Piave	Cessalto

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (41)

Asolo	Pederobba
Borso del Grappa	Pieve del Grappa
Cappella Maggiore	Pieve di Soligo
Castelcucco	Ponte di Piave
Cavaso del Tomba	Possagno
Cessalto	Refrontolo
Cimadolmo	Revine Lago
Cison di Valmarino	San Pietro di Feletto
Conegliano	San Zenone degli Ezzelini
Cordignano	Sarmede
Cornuda	Segusino
Crocetta del Montello	Sernaglia della Battaglia
Farra di Soligo	Susegana
Follina	Tarzo
Fonte	Valdobbiadene
Fregona	Vidor
Giavera del Montello	Vittorio Veneto
Maser	Volpago del Montello
Miane	
Monfumo	
Montebelluna	
Moriago della Battaglia	
Nervesa della Battaglia	

Fig. 4.1.d: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

PROVINCIA DI VERONA – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
12 - Area di base del Baldo	Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di montagna, Torri del Benaco	
13 - Area di base della Lessinia	Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'anna d'Alfaedo, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova	
23 - Area di base non montana Provincia di Verona	Affi, Bardolino, Bussolengo, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Garda, Illasi, Lovagno, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Pastrengo, Pescantina, Roncà, S. Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona	Lazise Monteforte d'Alpone

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (49)

Affi	Negrar
Badia Calavena	Pastrengo
Bardolino	Pescantina
Bosco Chiesanuova	Rivoli Veronese
Brentino Belluno	Roncà
Brenzone sul Garda	Roverè Veronese
Bussolengo	Selva di Progno
Caprino Veronese	Soave
Cavaion Veronese	Sommacampagna
Cazzano di Tramigna	Sant'Ambrogio di Valpolicella
Cerro Veronese	Sant'Anna d'Alfaedo
Colognola ai Colli	San Giovanni Ilarione
Costermano	San Martino Buon Albergo
Dolcè	San Mauro di Saline
Erbezzo	San Pietro in Cariano
Ferrara di Monte Baldo	San Zeno di Montagna
Fumane	Torri del Benaco
Garda	Tregnago
Grezzana	Valeggio sul Mincio
Illasi	Velo Veronese
Lavagno	Verona
Lazise	Vestenanova
Malcesine	
Marano di Valpolicella	
Mezzane di Sotto	
Montecchia di Crosara	
Monteforte d'Alpone	

Fig. 4.1.e: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

PROVINCIA DI VICENZA – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
14 - Area di base Alto Astico (ex Dell'Astico e Posina)	Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina , Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico	Posina spostato nella AdB del Pasubio-Alto vicentino
15 - Area di base dall'Astico al Brenta	Breganze, Caltrano, Calvene, Colceresa (fusione: Mason Vicentino-Molvena), Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marostica, Pianezze, Salcedo,	Carré, Chiuppano, Zugliano
16 - Area di base del Brenta	Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Valbrenta (fusione: Campolongo sul Brenta-Cismon del Grappa-San Nazario-Valstagna)	Mussolente
17 - Area di base dell'Agno e Chiampo	Altissimo, Arzignano , Brogliano, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Valdagno	
18 - Area di base del Pasubio – Alto vicentino (ex Leogra e Timonchio)	Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, San Vito di Leguzzano, Posina , Schio, Torrebelficino, Valli del Pasubio	
19 - Area di base dell'Altopiano dei sette Comuni	Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco (fusione: Lusiana-Conco), Roana, Rotzo	
24 - Area di base non montana Provincia di Vicenza	Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano , Barbarano-Mossano (fusione Barbarano Vicentino-Mossano), Brendola, Castegnero, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Monteviale, Nanto, Orgiano, Sarego, Sossano, Sovizzo, Trissino, Vicenza, Val Lione (fusione: Grancona-San Germano dei Berici), Villaga, Zovencedo	Albettone Gambellara, Malo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo Arzignano spostato nella AdB dell'Agno e Chiampo

Fig. 4.1.f: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (82)

Albettone	Montebello Vicentino
Alonte	Montecchio Maggiore
Altavilla Vicentina	Monte di Malo
Altissimo	Monteviale
Arcugnano	Montorso Vicentino
Arsiero	Mussolente
Arzignano	Nanto
Asiago	Nogarole Vicentino
Barbarano Mossano	Orgiano
Bassano del Grappa	Pedemonte
Breganze	Pianezze
Brendola	Piovene Rocchette
Brogliano	Posina
Caltrano	Pove del Grappa
Calvene	Recoaro Terme
Carré	Roana
Castegnero	Romano d'Ezzelino
Castelgomberto	Rotzo
Chiampo	Salcedo
Chiuppano	San Pietro Mussolino
Cogollo del Cengio	San Vito di Leguzzano
Colceresa	Santorso
Cornedo Vicentino	Sarego
Costabissara	Schio
Creazzo	Solagna
Crespadoro	Sossano
Enego	Sovizzo
Fara Vicentino	Tonezza del Cimone
Foza	Torrebelvicino
Gallio	Trissino
Gambellara	Valbrenta
Gambugliano	Valdagno
Isola Vicentina	Valdastico
Laghi	Valli del Pasubio
Lastebasse	Val Liona
Longare	Velo d'Astico
Lonigo	Vicenza
Lugo di Vicenza	Villaga
Lusiana Conco	Zermeghedo
Malo	Zovencedo
Marostica	Zugliano

Fig. 4.1.f: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB (segue).

PROVINCIA DI PADOVA – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
20 - Area di base non montana Provincia di Padova	Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò	Abano Terme, Cervarese S. Croce, Este

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (15)

Abano Terme	Cervarese S. Croce	Lozzo Atestino	Teolo
Arquà Petrarca	Cinto Euganeo	Monselice	Torreglia
Baone	Este	Montegrotto Terme	Vò
Battaglia Terme	Galzignano Terme	Rovolon	

PROVINCIA DI ROVIGO – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
21 - Area di base litoranea Provincia di Rovigo	Porto Viro, Rosolina	Porto Tolle, Ariano Polesine

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (4)

Ariano Polesine	Porto Tolle	Porto Viro	Rosolina
------------------------	--------------------	------------	----------

PROVINCIA DI VENEZIA – AREE DA ASSOGGETTARE AL PIANO AIB

COMUNI PER AREE DI BASE

AREA DI BASE	COMUNI GIA' INCLUSI	COMUNI NUOVI
25 - Area di base litoranea Provincia di Venezia	Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo, S. Michele al Tagliamento, Venezia	Portogruaro, Cavallino-Treporti
26 – Area di base pianura interna e boschi ripali		San Stino di Livenza

COMUNI IN ORDINE ALFABETICO (9)

Caorle	Eraclea	S. Michele al Tagliamento
Cavallino-Treporti	Jesolo	San Stino di Livenza
Chioggia	Portogruaro	Venezia

Fig. 4.1.g: Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

Area di base	Comune	PV	Sup_ha	Formazioni prevalenti	Descrizione territorio
Non Montana TV	Montebelluna	TV	459	Formazioni antropogene Quercio-carpineti e carpineti	Colline del Montello
Pianura Interna	Cessalto	TV	24	Bosco planiziale Formazioni antropogene	Bosco Relitto planiziale
Non Montana VR	Lazise	VR	81	Orno-ostrieti e ostrio-querceti Formazioni antropogene	Morene del Garda
Non Montana VR	Monteforte d'Alpone	VR	108	Formazioni antropogene Castagneti e rovereti	Colline Lessinia veronese
Astico Brenta	Carre'	VI	160	Castagneti e rovereti Formazioni antropogene	Colline Bregonze
Astico Brenta	Chiuppano	VI	238	Castagneti e rovereti Formazioni antropogene	Colline Bregonze
Astico Brenta	Zugliano	VI	141	Formazioni antropogene Castagneti e rovereti	Colline Bregonze
Brenta	Mussolente	VI	72	Castagneti e rovereti	Colline Pedemontana Grappa
Non Montana VI	Albettone	VI	121	Orno-ostrieti e ostrio-querceti Formazioni antropogene	Colli Berici
Non Montana VI	Gambellara	VI	130	Formazioni antropogene Castagneti e rovereti	Colline Lessinia vicentina
Non Montana VI	Malo	VI	652	Formazioni antropogene Castagneti e rovereti	Colline
Non Montana VI	Montebello Vicentino	VI	182	Formazioni antropogene Castagneti e rovereti	Colline Lessinia vicentina
Non Montana VI	Montorso Vicentino	VI	319	Castagneti e rovereti Formazioni antropogene	Colline Lessinia vicentina
Non Montana VI	Zermeghedo	VI	76	Saliceti e altre formaz. Riparie Formazioni antropogene	Colline Lessinia vicentina
Non Montana PD	Abano Terme	PD	26	Saliceti e altre formaz. Riparie	Parco Colli Euganei
Non Montana PD	Cervarese Santa Croce	PD	23	Saliceti e altre formaz. Riparie	Parco Colli Euganei
Non Montana PD	Este	PD	35	Saliceti e altre formaz. Riparie	Parco Colli Euganei
Litoranea RO	Ariano Polesine	RO	25	Formaz. Riparie	Dune fossili Parco Delta del Po
Litoranea RO	Porto Tolle	RO	100	Formaz. Riparie	Bosco della Donzella e al. Parco Delta del Po
Litoranea VE	Cavallino-Treporti	VE	110	Formazioni litoranee	Litorale turistico
Litoranea VE	Portogruaro	VE	37	Formazioni litoranee	Litorale turistico
Pianura Interna	San Stino di Livenza	VE	110	Bosco planiziale Formazioni antropogene	Ricostituzione bosco planiziale

Fig. 4.1.h: Nuovi Comuni compresi nell'area da assoggettare al PIANO AIB.

5. LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

La lotta attiva agli incendi boschivi comprende una serie di attività da mettere in atto a cura dei soggetti coinvolti nelle operazioni, a partire dal ricevimento della segnalazione di presunto incendio boschivo fino alle operazioni finali di bonifica e chiusura dell'evento.

Come ogni attività in cui una o più persone collaborano al raggiungimento di un obiettivo, anche la gestione delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo, spesso condotte con la partecipazione contemporanea di più Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, richiede un coordinamento e una direzione unica di tutte le attività che si svolgono sul terreno, per garantire sia l'efficacia dell'intervento a salvaguardia del bosco, sia la sicurezza degli operatori antincendio boschivo nonché di eventuali soggetti terzi presenti nell'area interessata dall'incendio boschivo.

La condizione base per mantenere un'adeguata capacità di contrasto può essere ricondotta all'azione integrata di tre fattori:

- perfetto coordinamento del sistema di intervento sul territorio;
- direzione unitaria del complesso delle forze d'intervento;
- buona utilizzazione di un adeguato contingente di forze volontarie.

Nel riprendere le definizioni contenute nel piano AIB in vigore, l'organizzazione operativa antincendio può essere definita come una struttura gerarchico-funzionale caratterizzata da rapidità di reazione, flessibilità e persistenza nello sforzo continuato. Tali caratteristiche sono conseguite mediante l'adozione di una struttura unitaria nella definizione e nel perseguimento degli obiettivi, ma articolata in settori di responsabilità autonomi, la cui coesione è determinata dalla connessione dei compiti e dalla loro convergenza nelle scelte del coordinatore responsabile.

Le modalità di funzionamento sono ispirate a procedure di lavoro unificate, in cui la rapidità è assicurata dalla concentrazione sugli elementi essenziali e dalla equilibrata ripartizione delle responsabilità tra i vari livelli. Poiché il particolare tipo di impiego dell'organizzazione antincendio non può essere affrontato esclusivamente con predisposizioni di carattere organizzativo, ad esse deve affiancarsi anche una formazione individuale ispirata a partecipazione attiva, preparazione professionale e solidità di carattere.

Il successo della lotta attiva dipende dalla giusta combinazione dei diversi elementi, che né la metodologia scientifica, né l'approccio tecnico, né l'ordine amministrativo sono in grado di garantire, ma che può essere adeguatamente sintetizzata attraverso la capacità di coordinamento e la gestione unitaria.

La Legge 21/11/2000, n. 353 attribuisce alle Regioni la programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi e il coordinamento delle proprie strutture con quelle statali. Al fine di ottimizzare le operazioni di spegnimento garantendo il più efficace coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti ed in particolare tra Regione del Veneto, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e Organizzazioni di Volontariato AIB (ODV), si applicano le Procedure Operative di Intervento (POI) contenute nell'Allegato A al presente PIANO AIB. Le POI sono state predisposte da un tavolo di lavoro costituito da tecnici regionali e del CNVVF, approvate per la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1306 del 10/09/2018 e per il CNVVF con proprio provvedimento interno.

In particolare in tale documento vengono illustrati i ruoli, le competenze e le modalità di comunicazione delle informazioni tra le sale operative e il personale operante all'esterno sull'incendio boschivo, definendo gli scenari e le modalità di intervento in funzione della gravità dell'evento (interventi di primo, secondo e terzo livello). Viene inoltre preso in esame lo scenario determinato dai cosiddetti "Incendi di interfaccia", che si sviluppano in aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta. In tal caso il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) regionale e il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono, nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed è assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS nell'ambito delle competenze, dell'organizzazione, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle squadre AIB e nel rispetto delle norme di sicurezza.

La versione originaria delle POI (D.G.R. n. 1306/2018) viene integrata nel presente documento di aggiornamento del piano AIB in vigore ai seguenti punti:

- aggiornamento degli acronimi contenuti nel glossario in conseguenze di modifiche organizzative e di denominazione delle strutture in esso richiamate;
- aggiornamento della definizione di INCENDIO DI INTERFACCIA, a seguito dell'approvazione della Legge 08/11/2021, n. 155, di conversione del DL 08/09/2021, n. 120;
- aggiornamento del Cap. 6 relativo alle modalità di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 1/2018.

Le parti aggiornate vengono indicate nelle POI in rosso e in carattere grassetto (Allegato A al presente PIANO AIB). La scheda di intervento allegata alle POI costituisce un modello di riferimento che potrà essere adattato in funzione di specifiche necessità (in caso di variazione dei dati necessari, di implementazione informatica o altro).

5.1 LA STRUTTURA DI ESTINZIONE

5.1.1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ADDETTO ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Il personale del sistema regionale antincendio boschivo, direttamente impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, appartiene ai seguenti soggetti pubblici e privati (Fig. 5.1.1.a):

- Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale-Unità Organizzativa Prevenzione e Coordinamento Emergenza
- Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico-Unità Organizzativa Servizi Forestali (UOSF)
- Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario (AVISP)-Veneto Agricoltura
- Organizzazioni di Volontariato AIB (ODV)

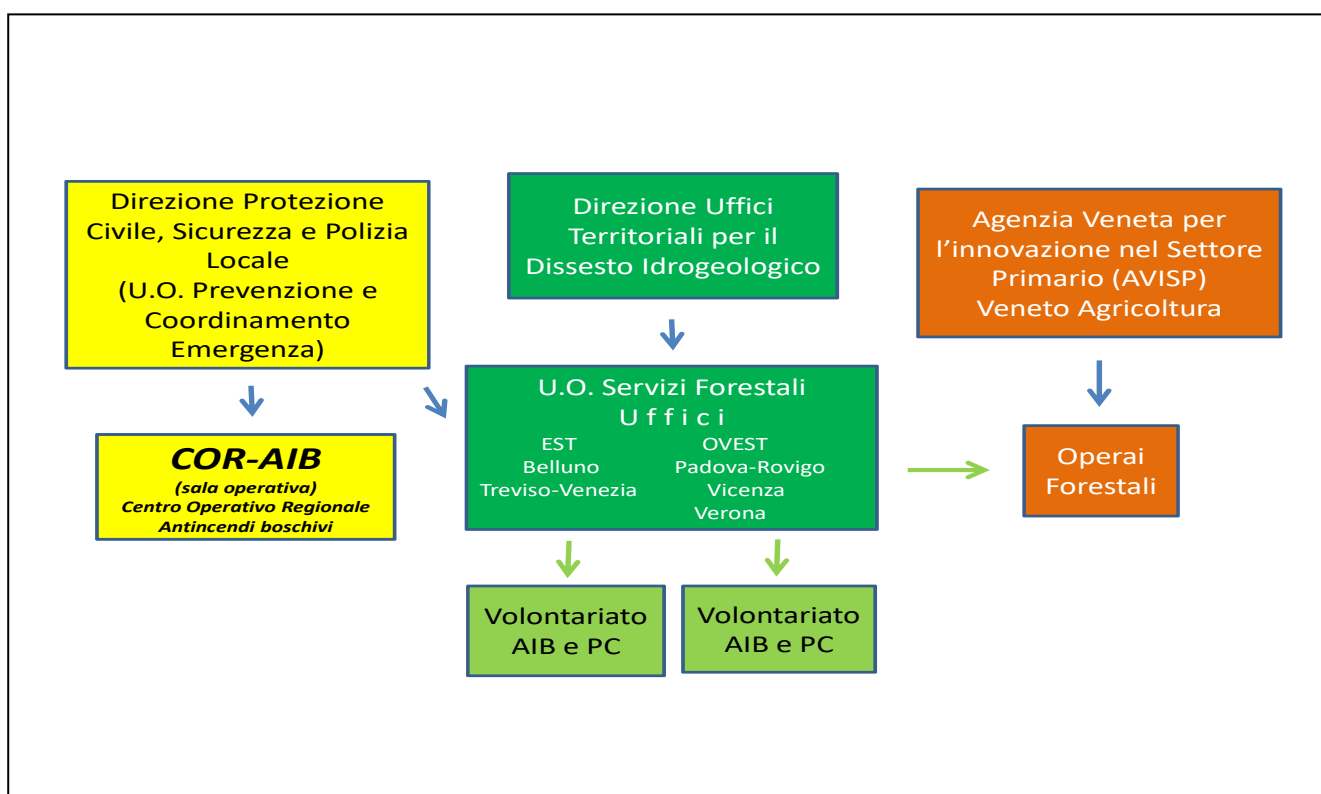


Fig. 5.1.1.a: Organizzazione regionale AIB.

La Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale svolge l'attività di coordinamento generale delle operazioni di spegnimento mediante la sala operativa del Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi (COR-AIB).

L'intervento di spegnimento sul territorio è gestito da personale abilitato (REPERIBILE AIB nelle POI) che assume all'occorrenza il ruolo di DOS e facente parte dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali (UOSF) afferente alla *Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico* o ad altre Direzioni o Enti in base a

specifici accordi. Il REPERIBILE AIB/DOS può richiedere l'intervento di altro personale tecnico regionale e/o di operai forestali messi a disposizione dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (AVISIP)- Veneto Agricoltura, oppure di personale aderente alle ODV convenzionate con la Regione del Veneto per le attività AIB.

Oltre ai precedenti soggetti, partecipa alle attività di spegnimento degli incendi boschivi anche personale del "Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (CNVVF) che, ai sensi del D.Lgs 19/08/2016, n. 177 e nell'ambito del processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha assorbito i compiti in precedenza attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Lo sviluppo dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale e il CNVVF, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile nella Regione Veneto, è regolato dalla Convenzione n. 35205 stipulata in data 23/04/2018 con validità quinquennale. In particolare il CNVVF ha competenza specifica negli incendi cosiddetti "di interfaccia", ma collabora e supporta le strutture regionali anche negli incendi boschivi in funzione di specifiche necessità e tipologie di evento emergenziale. Tale collaborazione è stata regolamentata con le POI come sopra esposto. Altri soggetti possono intervenire a diverso titolo durante le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Nella Fig. 5.1.1.b si riporta un riepilogo e sintesi dei principali ruoli e competenze dei diversi organismi che possono essere coinvolti negli interventi relativi agli incendi boschivi.

STRUTTURA	RUOLI	COMPETENZE
COR-AIB (sala operativa) Centro Operativo Regionale Antincendi boschivi	Ufficio Antincendio Boschivo Reperibili della DPCSPL	- Coordinamento operazioni spegnimento regionali - Supporto ai DOS - Attivazione mezzi aerei Regione/Stato - Attivazione volontariato (amministrativa)
Unità Organizzativa Servizi Forestali	Reperibili AIB della UOSF DOS (Direttori Operazioni Spegnimento) Altro personale	- Coordinamento operazioni spegnimento regionali (mezzi e personale) - Direzione Operazioni Spegnimento (DOS AIB) - Gestione mezzi di terra e aerei - Attivazione volontariato (operativa) - Rilevamenti post-incendio a fini statistici/polizia giudiziaria - Pattugliamento del territorio
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	Personale di sala operativa (115 S.O. provinciali) Squadre spegnimento e ROS (Responsabile Operazioni Spegnimento)	- Coordinano e gestiscono le operazioni di spegnimento di competenza dei VVF
Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato)	Personale di sala operativa (112 e 1515) Personale delle stazioni forestali	- Rilevamenti post-incendio/polizia giudiziaria - Pattugliamento territorio - Ordine pubblico
Organizzazioni di Volontariato	Presidente, capo squadra, altri volontari, ecc.	- Spegnimento/bonifica/pattugliamento
COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)	Responsabile di sala, caposervizio, addetto	- Autorizzazione e coordinamento mezzi aerei dello Stato
Comune	Sindaco, uffici tecnici e protezione civile, Polizia Locale	- Autorità locale di Protezione Civile - Apertura COC e attività di protezione civile - Polizia giudiziaria - Ordine pubblico - Controllo territorio
Veneto Agricoltura (AVISIP)	Operai forestali	- Spegnimento/bonifica - Gestione mezzi/attrezzature regionali - Pattugliamento/controllo territorio

Fig. 5.1.1.b: Organizzazioni, ruoli e competenze nello spegnimento degli incendi boschivi.

Benché non coinvolta nello spegnimento diretto, un'altra istituzione che interviene negli incendi boschivi è costituita dal "Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari" o Carabinieri Forestali (CCF), con funzione di acquisizione di segnalazioni di incendio attraverso i numeri di pubblica utilità 1515 o 112, attività investigativa, prevenzione e sorveglianza, perimetrazione e rilievi statistici delle superfici percorse dal fuoco, nonché attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi.

Tra la Regione del Veneto e i Carabinieri Forestali è stata stipulata la Convenzione n. 35487 in data 09/05/2018 con validità triennale e in fase di rinnovo, per l'impiego delle unità Carabinieri Forestali nelle predette attività regionali.

5.1.1.1 IL CENTRO OPERATIVO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI (COR-AIB)

La sala operativa regionale dedicata alla gestione delle emergenze AIB è il Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi (COR-AIB), istituito con D.G.R. n. 4658 del 14 settembre 1982, a seguito di una Direttiva emanata dal Ministero per la Protezione Civile datata 12 giugno 1982. Il COR-AIB svolge funzioni di coordinamento e gestione della lotta attiva agli incendi boschivi. Le diverse attività e compiti del COR-AIB sono descritti nelle POI (Allegato A), insieme ai compiti attribuiti all'Unità Organizzativa Servizi Forestali, al CNVVF e alle Organizzazioni di Volontariato AIB.

Il COR-AIB opera nell'ambito delle attività della DPCSPL e costituisce una delle Funzioni afferenti alla Sala Operativa regionale di protezione civile, gestita nell'ambito dell'Unità Organizzativa Prevenzione e Coordinamento Emergenza.

Il COR-AIB è la sola struttura operativa che provvede, su richiesta del DOS, ad attivare i mezzi aerei regionali e a gestire i rapporti con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, in merito al concorso aereo della flotta dello Stato, secondo quanto previsto dalla direttiva COAU emanata annualmente.

In caso di incendi boschivi contemporanei il COR-AIB stabilisce le priorità di intervento e le assegnazioni delle risorse aeree, in accordo con i DOS presenti sui vari eventi.

5.1.1.1.1 CONFIGURAZIONE DEL COR-AIB

- Numero di telefono ed indirizzi dedicati:

- . Telefono fisso: 041 5310466, per comunicazioni con le componenti istituzionali ed il volontariato AIB;
- . e-mail: corveneto@regione.veneto.it
- . Fax: 041 5310492
- . Server-fax: 0412795750
- . pec: direzionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

- Sala operativa dedicata con sistema di registrazione delle telefonate;

- Procedure operative e modulistica specifica riguardanti l'attività da svolgere;

- Direttiva COAU in vigore;

- Software di sala operativa;

- Sistema radio regionale dedicato (prossimamente è prevista l'introduzione del sistema digitale TETRA)

5.1.1.1.2 PERSONALE, RUOLI E COMPETENZE DEL COR-AIB

L'organizzazione e l'operatività del COR-AIB avviene sulla base delle Linee guida contenute nella DIRPCM 12/06/2020 "*Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)*", così come recepita nel presente PIANO AIB.

La responsabilità del COR-AIB è affidata al Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione e Coordinamento Emergenza, oppure in caso di vacanza dell'incarico dal Direttore della DPCSPL.

L'operatività del COR-AIB è di tipo continuativo H24, durante tutto l'arco dell'anno, ai sensi della D.G.R. n. 5635 del 31/10/1995. La risposta è garantita in orario d'ufficio da personale dell'Ufficio Antincendio

Boschivo e, nei restanti orari e nelle giornate festive o di non presenza in sede, da personale regionale della DPCSPL e di altre strutture regionali, se disponibile, in base all'istituto contrattuale della reperibilità o altra modalità compatibile con i contratti collettivi di lavoro in vigore per il settore Enti Locali.

Il COR-AIB svolge funzioni di coordinamento e gestione della lotta attiva agli incendi boschivi e l'attività del personale incaricato della Funzione è definita da specifiche procedure interne, che comprendono anche una specifica modulistica da impiegarsi nelle diverse fasi dell'attività emergenziale, nonché l'impiego di un "Registro di protocollo particolare nelle emergenze da incendio boschivo", autorizzato con D.G.R. n. 2392 del 08/08/2008.

Per quanto riguarda le procedure di coordinamento con gli altri soggetti che operano direttamente sugli incendi boschivi, ovvero attualmente l'UOSF, le Organizzazioni di Volontariato AIB e il CNVVF, si applicano le POI (Allegato A).

5.1.1.1.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COR-AIB

Non vengono richiesti requisiti minimi specifici e vincolanti per lo svolgimento delle attività di sala operativa del COR-AIB, è comunque preferibile che il personale disponga di una conoscenza di base in materia di incendi boschivi.

Il personale è tenuto a frequentare un corso di addestramento e successivi corsi di aggiornamento specifici per le attività da svolgere. Gli obiettivi formativi e i contenuti didattici di riferimento per i corsi della Regione del Veneto sono quelli indicati nella DIRPCM 12/06/2020.

Il percorso di aggiornamento, della durata minima di 8 ore, può comprendere una o più sedute formative ed ha la finalità di approfondire le tematiche affrontate nel corso base, esaminare le criticità emerse e evidenziare eventuali novità tecnico-organizzative.

E' previsto lo svolgimento minimo di almeno un'esercitazione all'anno che coinvolga la Funzione COR-AIB e le strutture operative che svolgono attività AIB (squadre, elicotteri regionali, DOS, ecc.). E' inoltre opportuno che il personale COR-AIB partecipi ai debriefing che vengono effettuati sugli incendi rilevanti avvenuti in regione.

5.1.1.1.4 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

In caso di specifici accordi con altri soggetti che operano nell'attività antincendio boschivo (VVF, CF, ODV o altri), potrà essere istituita la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), ai sensi della L. 353/2000, art. 7, al fine di assicurare il coordinamento delle strutture regionali antincendio con quelle statali, con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo.

5.1.1.2 L'UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI (UOSF)

L'Unità Organizzativa Servizi Forestali comprende il personale degli ex Servizi Forestali Regionali, come denominati nel piano AIB in vigore, impiegato presso n. 5 uffici a competenza provinciale o sovra-provinciale. Ciascun Ufficio, per i territori di rispettiva competenza, effettua la programmazione del servizio di reperibilità AIB con cadenza almeno mensile, garantendo la turnazione di personale tecnico (REPERIBILE AIB) con operatività di tipo continuativo H24, durante tutto l'arco dell'anno. Nelle turnazioni individuate da appositi calendari potrà essere impiegato anche altro personale DOS in servizio presso altri enti o uffici regionali/pubblici, purché autorizzato dall'UOSF in base a specifici accordi.

Il REPERIBILE AIB riceve le segnalazioni relative ad emergenze per gli incendi boschivi ed assume, se del caso, il ruolo di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), purché in possesso dei necessari requisiti elencati nei successivi paragrafi. Le modalità di attivazione del REPERIBILE AIB/DOS sono contenute nelle POI. Per ciascun incendio il personale intervenuto predispone un rapporto di intervento che viene archiviato in formato elettronico presso l'UOSF o ufficio territoriale di competenza.

La competenza del servizio su base territoriale provinciale, come sopra indicato, assicura il più rapido intervento sul campo ferma restando la possibilità per l'UOSF di spostare il personale, ed in particolare i DOS, da un territorio all'altro per far fronte a temporanee condizioni di particolare gravità per incendi boschivi, coordinandosi con la sala operativa del COR-AIB.

In funzione del periodo di massima pericolosità o meno degli incendi boschivi e delle caratteristiche che i potenziali incendi possono assumere sul territorio, può essere prevista una turnazione con rinforzo del personale REPERIBILE AIB. Va altresì previsto un adeguato rinforzo ed avvicendamento del personale DOS nei casi di incendi boschivi particolarmente impegnativi e di lunga durata. In ogni caso la funzione di DOS deve essere attivabile H24, sia che risulti inserita nel servizio di reperibilità sia che risulti disponibile in orario lavorativo.

Nella Fig. 5.1.1.2.a viene elencato il personale dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali e di eventuali strutture regionali, disponibile alla data di aggiornamento del piano AIB in vigore, ripartito nei vari territori provinciali di competenza.

Territorio di competenza	N. cellulare del REPERIBILE AIB	N. di REP AIB	N. di DOS	Struttura di appartenenza		TOT
				U.O. Servizi Forestali	Altre	
Prov. di Belluno	348 7397030	2	6	8		8
Prov. di Padova e Rovigo	348 7397062	4	1	5		5
Prov. di Treviso e Venezia	348 7397033	2	8	10		10
Prov. di Verona	348 7397037	1	5	6		6
Prov. di Vicenza	348 7397035	4	10	14	1	15
		13	30	43	1	44

Fig. 5.1.1.2.a: Personale REPERIBILE AIB/DOS.

Per poter garantire un'organizzazione efficiente del servizio, il personale disponibile per le turnazioni deve essere in numero adeguato ed essere in grado di garantire, all'occorrenza, anche la funzione di DOS. E' necessario che tutto il personale REPERIBILE AIB sia in possesso anche della qualifica di DOS e che in ogni ambito territoriale siano presenti almeno n. 8 DOS. Pertanto il personale non ancora in possesso della qualifica di DOS verrà progressivamente formato e abilitato come di seguito indicato.

5.1.1.2.1 IL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (DOS)

L'attività del DOS viene definita in accordo con le Linee guida contenute nella DIRPCM 10/01/2020 *"Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi"*, così come recepita nel presente PIANO AIB.

La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata, in via ordinaria, dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento o DOS. L'ambito di operatività del DOS è costituito dagli incendi di tipo boschivo in senso stretto, come definiti dalla normativa statale e regionale e con differenti livelli di complessità, oltre che contemplare l'azione di coordinamento con le altre componenti del sistema nel caso in cui l'incendio boschivo interessi o sia suscettibile di interessare aree urbanizzate e/o infrastrutture, dove l'intervento si configura come soccorso tecnico urgente con una competenza specifica del CNVVF.

5.1.1.2.2 LE FUNZIONI DEL DOS

Le funzioni del DOS sono le seguenti:

- individuare le caratteristiche dell'incendio boschivo e della zona interessata (scenario dell'incendio);
- elaborare un idoneo piano di attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti fiamma attivi e la conseguente messa in sicurezza dell'area (spegnimento, bonifica e controllo);
- coordinare direttamente le attività per lo spegnimento a terra delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuno secondo le proprie linee di responsabilità interne; il DOS coordina inoltre l'intervento dei mezzi aerei regionali o messi a disposizione dal COAU con il concorso aereo dello Stato, di cui dispone e dei quali può chiedere l'incremento se necessario;

- d) richiedere l'intervento dei mezzi della flotta area antincendio di Stato, ove necessario, per il tramite del COR-AIB come indicato nel presente PIANO AIB;
- e) comunicare le informazioni in suo possesso e riceverle da tutte le altre figure coinvolte nell'attività AIB;
- f) dirigere le operazioni di spegnimento dalla circoscrizione, al controllo dei fronti fino alla bonifica, e pianificare l'attività di controllo;
- g) collaborare con le forze di polizia per le attività di Polizia giudiziaria; a tal fine, durante le operazioni di spegnimento, salvaguarderà l'area di insorgenza dall'incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento della stessa e per favorire le attività di refertazione da parte dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri e degli altri organi di Polizia giudiziaria;
- h) redige la "Scheda statistica di incendio boschivo", secondo un modello approvato dalla DPCSPL, contenente le informazioni principali relative all'evento da archiviare a fini statistici e descrittivi; la predetta scheda, che comprende anche i dati relativi alla perimetrazione dell'area percorsa dal fuoco, viene trasmessa alla DPCSPL;
- i) gestire l'intervento dei mezzi aerei in sicurezza e secondo le regole della sicurezza aerea.

5.1.1.2.3 PERCORSO FORMATIVO DEL DOS

Lo svolgimento della funzione di DOS comporta l'obbligo del possesso dei seguenti requisiti:

- a) Pre-requisiti: essere dipendente della Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio e possedere almeno uno dei seguenti "titoli":
 - laurea in materia forestale, agraria e ambientale;
 - inquadramento lavorativo di almeno 5 anni, con documentabile esperienza operativa nel coordinamento del personale nel settore antincendio boschivo (ad es. tecnico in materia forestale, tecnico di protezione civile, operaio forestale, guardiaparco, agente di polizia locale);
 - esperienza pregressa in ambito forestale nel settore antincendio boschivo, anche di carattere universitario, da valutare sulla base della documentazione presentata.
- b) Aver svolto la selezione in ingresso composta da:
 - Valutazione psico-attitudinale sui compiti che il DOS deve svolgere.
Presentazione da parte dell'aspirante di una lettera motivazionale con allegato "Curriculum vitae" che riporti le esperienze maturate nel proprio campo professionale, del volontariato o in altre attività significative ai fini della attività da svolgere, e indichi in maniera particolare la eventuale partecipazione ad attività emergenziali di protezione civile nonché le conoscenze acquisite, secondo il seguente formato generale:

CURRICULUM VITAE					
Dati anagrafici (nome, cognome, data/luogo nascita. ecc.)					
Pre-requisiti: ente appartenenza/incaricato pubbl. servizio, titoli					
Periodo	Attività svolta	Collegamento con attività di emergenza AIB-PC	Ruolo ricoperto	Conoscenza nell'impiego di mezzi o strumenti (veicoli, dispositivi meccanici, elettronici, software, ecc.)	Altro
<i>Indicare il periodo di svolgimento dell'attività</i>	<i>Descrivere l'attività</i>	<i>Indicare se l'attività è stata svolta in campo AIB-PC</i>	<i>Indicare ruolo</i>	<i>Descrivere il livello di conoscenza</i>	<i>Altro</i>

La lettera e il "Curriculum vitae" vengono acquisiti e valutati a cura dell'UOSF.

- Test di accertamento delle conoscenze di base.

Per la partecipazione ai corsi DOS il personale aspirante deve possedere una preparazione di base omogenea, che può essere integrata da idoneo materiale documentale di studio fornito dall'Ente . Il test di accertamento è costituito dalla verifica (breve colloquio o test con alcune domande a risposta multipla) sulla conoscenza di tali materie. I principali argomenti da trattare sono:

Per colmare le eventuali differenze formative fra i vari aspiranti al corso per DOS e rendere quindi omogenea la platea di coloro che potranno accedere alle selezioni preliminari, la Regione può organizzare specifici corsi di formazione sugli argomenti oggetto dei test di ingresso, in funzione del personale aspirante di volta in volta presente.

c) Aver superato il corso di formazione per DOS

5.1.1.2.4 CORSO DI FORMAZIONE PER DOS

Gli obbiettivi formativi e i contenuti didattici di riferimento per i corsi della Regione del Veneto sono quelli indicati nella DIRPCM 10/01/2020.

Il percorso formativo per poter svolgere la funzione di DOS ha la durata pari a 56 ore ed è costituito da lezioni frontali, esercitazioni in aula, sul campo o con simulatore, con approccio finalizzato a stimolare nei discenti la partecipazione attiva e il confronto aperto in aula.

La valutazione finale dell'apprendimento viene effettuata mediante:

- a) verifica dell'apprendimento su tutte le materie previste, da ritenersi superata con almeno l'80% di risposte esatte;
- b) prova pratica.

In caso di non superamento della prova sarà possibile frequentare un nuovo corso con ripetizione della valutazione dell'apprendimento; se anche la seconda prova di valutazione non verrà superata non sarà più possibile ripeterla prima di 2 anni.

Superata la prova di valutazione, prima di assumere il ruolo di DOS è facoltà della Commissione valutatrice indicare un periodo di affiancamento con DOS già in servizio.

5.1.1.2.5 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER DOS

Per il mantenimento della funzione acquisita il DOS annualmente deve:

- a) partecipare ad uno specifico corso di aggiornamento, predisposto dalla Regione, della durata minima di 8 ore;
- b) partecipare ad almeno un evento organizzato dalla Regione, o enti delegati, tra i seguenti:
 - esercitazioni specifiche sul territorio (preferibilmente sul territorio di competenza);
 - de-briefing dopo incendi boschivi (preferibilmente sul territorio di competenza);
 - incontri tecnici con le strutture operative.

5.1.1.2.6 QUALIFICAZIONE E REGISTRO DOS

Il sistema di qualificazione regionale dei DOS comprende il rispetto dei seguenti punti o requisiti:

- a) individuazione, da parte dell'Amministrazione/datore di lavoro, di personale preposto allo svolgimento di questa funzione, nel rispetto dei propri inquadramenti contrattuali;
- b) effettuazione, a cura del medico competente della struttura, degli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica del personale individuato, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e sulla base delle funzioni e dei compiti assegnati;
- c) partecipazione del personale individuato agli specifici corsi base e all'attività di aggiornamento, con esito positivo delle prove di valutazione;

- d) stipula di idonea polizza assicurativa, per responsabilità civile, redatta dalla struttura di appartenenza del personale, valida per l'intero territorio nazionale e senza clausole restrittive;
- e) istituzione del registro regionale del personale DOS.

La Regione iscrive il personale DOS, in possesso di tutti i requisiti prescritti, in apposito Registro regionale denominato "Registro DOS". Ciascun DOS è individuato con una matricola identificativa univoca, costituita dalla sigla "VE" seguita da un numero progressivo a partire dal n. 01. L'iscrizione è obbligatoria al fine dell'esercizio delle attività operative.

Il registro è tenuto dall'Unità Organizzativa Servizi Forestali, territorialmente competente per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, che ne cura l'aggiornamento secondo lo schema e le modalità che vengono riportate in allegato al presente PIANO AIB (Allegato B) Il registro può essere implementato anche mediante archivio su supporto informatico (data-base).

In sede di avvio o prima redazione del "Registro DOS" verrà iscritto tutto il personale in servizio presso l'Unità Organizzativa Servizi Forestali o da questa autorizzato, che abbia svolto in precedenza un corso DOS organizzato dalla Regione e sia già impiegato come personale REPERIBILE AIB, ritenendo così assolto il requisito di cui al precedente punto c).

5.1.1.2.7 STRUMENTI A SUPPORTO DEL DOS

Vengono recepite le indicazioni della DIRPCM 10/01/2020 al punto "9. Strumenti a supporto del DOS".

5.1.1.2.8 INCENDIO BOSCHIVO COMPLESSO

Con il termine "incendio boschivo complesso" si definisce un evento nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da coordinare supera la capacità gestionale individuale del DOS. Per tale tipo di evento andrà individuato un modello di intervento di riferimento, ottenuto prima di tutto mediante un'analisi approfondita delle problematiche poste da eventi con simili caratteristiche, avvenuti in regione nel passato, e valutando le possibili forme di integrazione/collaborazione con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO (POI)

TRA LA REGIONE DEL VENETO, IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E LE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO AIB PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

Revisione 2021

GLOSSARIO

Si ritiene opportuno, per facilitarne e renderne più speditiva la lettura, far precedere il testo delle Procedure da un breve glossario dei termini e degli acronimi utilizzati. I termini contenuti nel glossario sono indicati in carattere MAIUSCOLO nel testo.

AIB: antincendi boschivi.

AREA OMOGENEA DI BASE: unità territoriale individuata nel Piano Regionale Antincendi Boschivi approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999 e successivi aggiornamenti.

COAU: Centro Operativo Aereo Unificato, SO della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per il concorso aereo statale allo spegnimento degli incendi boschivi.

COR-AIB: Centro Operativo Regionale, SO della Regione del Veneto-Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, per la gestione delle emergenze relative agli incendi boschivi.

CC: Carabinieri Forestali/personale dell'Arma dei Carabinieri.

DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento, funzionario regionale dell'UOSF responsabile del coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei (comma 5, art. 7 della Legge 353/2000 e punto 20, paragrafo IV del DM 20.12.2001); ha la responsabilità operativa del personale che interviene e può disporre l'allontanamento di persone e mezzi dalla zona interessata dall'incendio, o richiedere l'applicazione di misure eccezionali alle autorità competenti.

DPC: Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DPCSPL: Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

ELETTRODOTTO: conduttura costituita da linee aeree adibita al trasporto dell'energia elettrica. Le norme operative trasmesse dalla G.R.T.N. S.p.a. e riportate nelle procedure trasmesse dal COAU per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi, riguardano la disattivazione di linee aeree a 380 – 220 – 150 e 132 kV, mediante:

- la messa fuori servizio: è una procedura "rapida" che implica la progressiva individuazione dei carichi allacciati alla linea, la quale, una volta alleggerita dei medesimi, viene disattivata togliendo tensione ai conduttori solamente agendo su interruttori agli estremi della tratta di linea interessata.
- la messa fuori servizio e a terra: è una procedura più lunga rispetto alla precedente in quanto, successivamente alla fase di messa fuori servizio già considerata, si deve procedere ad un collegamento fisico dei conduttori aerei con la terra, in modo da impedire qualsiasi accidentale messa in tensione della linea.

Solo in tale condizione il personale occupato nello spegnimento dell'incendio, presente nelle vicinanze o sotto l'elettrodotto, è autorizzato ad usare getti da lance ed è possibile lo sgancio d'acqua dai mezzi aerei in condizioni di sicurezza anche per il personale a terra.

INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO: si concretizza nel caso di un fuoco di vegetazione non confinata, a fronte del quale il responsabile della SQUADRA che per prima interviene (dei VVF, dei VOLONTARI AIB o degli OPERATORI AIB), giunto sul posto, preso atto delle sue ridotte dimensioni, delle condizioni meteorologiche ed orografiche, delle caratteristiche della vegetazione e dell'accessibilità di altri eventuali mezzi di soccorso, valuta che ne è possibile l'estinzione da parte della medesima squadra, senza richiedere l'intervento di ulteriore personale.

INTERVENTO DI SECONDO LIVELLO: si concretizza nel caso di un fuoco di vegetazione che si diffonde sul territorio, si presenta strutturato in uno o più fronti ed ha potenzialità di evolvere in situazioni che hanno caratteristiche diverse da quelle iniziali, con aumento di diffusibilità e dinamicità. L'estinzione richiede l'opera di più SQUADRE di intervento e la presenza di un DOS. Tale intervento può richiedere un impiego limitato del mezzo aereo ad ala rotante.

INTERVENTO DI TERZO LIVELLO: si concretizza nel caso di un fuoco di vegetazione che si diffonde su ampie porzioni di territorio, si presenta strutturato in più fronti e presenta caratteristiche tali da renderlo potenzialmente pericoloso per persone e strutture. L'estinzione richiede l'opera di numerose unità a terra e l'impiego di più mezzi aerei (ad ala rotante e/o fissa). Data la complessità dell'evento il DOS può istituire un PCA, anche presso l'UCL dei VVF se presente.

INCENDIO DI INTERFACCIA: per interfaccia urbano rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra **le abitazioni o altre** strutture antropiche e aree naturali **o la vegetazione combustibile** è molto stretta.

Si tratta di luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano permettendo così la possibile propagazione di un incendio da uno all'altro sistema.

Tale incendio può aver origine sia in prossimità dell'insediamento (ad esempio dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o dall'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone antropizzate.

OPERATORI AIB: operai forestali specializzati, in servizio presso le UOSF, con formazione specifica per l'attività di antincendio boschivo.

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA: organizzazione individuata quale referente per un determinato ambito territoriale, denominato AREA OMOGENEA DI BASE, all'atto della stipula della convenzione con la Regione del Veneto.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ORGANIZZAZIONE AIB: organizzazione firmataria della convenzione con la Regione del Veneto per lo svolgimento delle attività di antincendio boschivo sul territorio regionale.

PCA: Posto di Comando Avanzato.

ROS/DOS: Responsabile delle Operazioni di Spegnimento dei VVF.

REPERIBILE AIB: dipendente regionale dell'UOSF, rintracciabile H24, che garantisce il flusso informativo e decisionale da solo o, in caso di necessità, in accordo con il DOS o il RESPONSABILE DELL'UFFICIO AIB dell'UOSF, nelle fasi di avvistamento, di allarme e di INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO AIB: funzionario regionale dell'UOSF responsabile delle attività di antincendio boschivo per un determinato territorio di competenza.

SO: sala operativa/sale operative.

SQUADRA: unità di intervento costituita da un numero minimo di personale, variabile a seconda del soggetto istituzionale che interviene (VVF, VOLONTARI AIB o OPERATORI AIB).

VOLONTARI AIB: Personale volontario appartenente alle ORGANIZZAZIONI AIB, opportunamente formato per le attività AIB.

Requisiti della squadra di VOLONTARI AIB:

- appartenere ad un'ORGANIZZAZIONE AIB iscritta all'Albo regionale del volontariato di protezione civile e convenzionata con la Regione del Veneto.
- essere composta, di norma, da almeno tre persone.
- essere costituita da volontari abilitati con specifico corso di addestramento antincendi boschivi riconosciuto dalla Regione del Veneto.
- essere costituita da volontari in regola con i requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria di cui all'accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 25.7.2002;
- essere costituita da personale dotato di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) adeguati alla specifica attività ed ai possibili rischi presenti nello scenario operativo.

UCL: Unità di Comando Locale.

UOSF: Unità Organizzativa Servizi Forestali, struttura ~~periferica~~ della Regione del Veneto suddivisa in uffici provinciali.

VVF: Vigili del Fuoco/personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

INDICE

1.FASI PRELIMINARI ALL'INTERVENTO	4
1.1 Sorveglianza e prevenzione	4
1.2 Avvistamento e allarme	4
1.3 Organizzazione delle comunicazioni successive	4
2. INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO	5
2.1 Intervento squadra Operatori AIB dell'UOSF	5
2.2 Intervento squadra Volontari AIB	5
2.3 Intervento squadre Operatori AIB e Volontari AIB	6
3.INTERVENTO DI SECONDO LIVELLO	6
4.INTERVENTO DI TERZO LIVELLO	6
5.CASI PARTICOLARI	6
5.1 Interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità	6
5.2 Intervento dei mezzi aerei	7
5.3 Incendi di interfaccia urbano-rurale	7
5.3.1 Prevalenza di incendio forestale	7
5.3.2 Prevalenza di incendio a infrastrutture civili	7
5.3.3 Incendio forestale ed a infrastrutture civili si equivalgono	8
6. ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS N. 1/2018	8
7. BONIFICA	8
8. CHIUSURA OPERAZIONI	8
9. RILEVAZIONE POST INCENDIO	9
10. COMUNICAZIONE MEDIATICA	9
11. MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE IN PRESENZA DI ELETTRODOTTI	9
12. IMPIEGO DELLE RADIO SU FREQUENZA ASSEGNATA ALLA REGIONE DEL VENETO	9
13. SICUREZZA NEI LAGHI E NELLE ZONE DI RIFORNIMENTO IDRICO PER I MEZZI AEREI	10
14. DISPOSIZIONI IN CASO DI INFORTUNIO	10
ALLEGATO A – SCHEDA DI INTERVENTO	11

1.FASI PRELIMINARI ALL'INTERVENTO

1.1 Sorveglianza e prevenzione

Il personale di ruolo e gli OPERATORI AIB dipendenti delle UOFOR svolgono le attività di sorveglianza e prevenzione per contrastare gli incendi boschivi.

Parimenti, anche gli appartenenti alle ORGANIZZAZIONI AIB convenzionate con la Regione del Veneto concorrono all'azione di sorveglianza e prevenzione.

La programmazione di tali attività, attuate dai VOLONTARI AIB, deve essere preventivamente concordata con la UOSF competente per territorio, avendo particolare cura di rafforzare il sistema di vigilanza attuato dagli Organi istituzionali.

1.2 Avvistamento e allarme

Qualora la segnalazione di allarme pervenga ai CC (112 o 1515) o ai VVF (115), ovvero nel caso di avvistamento diretto di un principio di incendio da parte dei CC o dei VVF, le rispettive SO ne danno immediata comunicazione telefonica al COR-AIB (tel. 041 5310466).

Alla comunicazione telefonica la SO dei VVF fa seguire formale notifica scritta, con impiego di specifica modulistica, ai seguenti indirizzi e- mail:

-COR-AIB: corveneto@regione.veneto.it

-DPCSPL: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

La SO dei VVF, in attuazione dei propri compiti istituzionali, invierà contestualmente una o più squadre sul posto per l'immediata verifica e per l'eventuale intervento.

Nel caso in cui la segnalazione di allarme pervenga direttamente al COR-AIB, lo stesso provvede a darne immediata comunicazione telefonica al reperibile AIB dell'UOSF competente per territorio, alla SO dei VVF (115) e alla SO dei CC (112 o 1515).

Nel caso la segnalazione di allarme pervenga al REPERIBILE AIB, ovvero nel caso di un principio di incendio avvistato direttamente da parte del personale dell'UOSF al REPERIBILE AIB, lo stesso REPERIBILE AIB provvede tempestivamente a darne segnalazione al COR-AIB.

Quest'ultimo ne dà immediata segnalazione telefonica alle SO dei VVF e dei CC.

Non appena ricevuta la segnalazione di allarme, spetta esclusivamente al REPERIBILE AIB allertare una o più Organizzazioni AIB nell'AREA OMOGENEA DI BASE interessata.

La singola ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AIB convenzionata, nel caso di avvistamento diretto di un probabile incendio di vegetazione, ovvero nel caso di segnalazione di incendio pervenuta direttamente, provvede tempestivamente a darne comunicazione telefonica al REPERIBILE AIB, il quale provvede a darne immediata segnalazione al COR-AIB, che trasmette l'informazione alle SO dei VVF e dei CC.

1.3 Organizzazione delle comunicazioni successive.

È cura del COR-AIB informare la SO provinciale dei VVF dell'avvenuta attivazione di personale dell'UOSF e/o di ORGANIZZAZIONI AIB in riscontro alla segnalazione di incendio pervenuta.

La SO dei VVF dà notizia al COR-AIB dell'eventuale impiego di personale e mezzi dei VVF, in relazione ai compiti istituzionali primari.

L'aggiornamento della situazione è oggetto di costante contatto tra COR-AIB e locale SO dei VVF.

Per particolari esigenze operative o per ridurre i tempi di intervento sugli incendi, il REPERIBILE AIB o il DOS se presente, una volta completata la fase di avvistamento e allarme, può contattare direttamente la SO dei VVF in accordo con il COR-AIB.

Per quanto riguarda il VOLONTARIATO AIB, al fine di ottimizzare l'efficacia e la tempestività degli interventi, in ciascuna AREA OMOGENEA DI BASE deve essere attivato dalla ORGANIZZAZIONE CAPOFILA, un servizio di reperibilità telefonica continuativa H24, preferibilmente con un unico apparato telefonico di riferimento o, in alternativa, attivando il trasferimento di chiamata.

Dal momento della segnalazione, tutte le informazioni devono essere trasmesse tenendo conto dell'ordine seguente:

Eventuali variazioni sono ammesse nel caso non sia possibile contattare il referente diretto, o in funzione di specifiche modalità operative concordate fra il COR-AIB e il REPERIBILE AIB o il DOS dell'UOSF.

2. INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO

Scattato l'allarme, intervengono per la verifica della situazione e per provvedere alle operazioni di estinzione VVF e/o OPERATORI AIB e/o VOLONTARI AIB. Nella zona dell'evento possono essere presenti altri soggetti istituzionali interessati (CC e Polizia Locale ad esempio).

Qualora in zona operazioni non sia presente un funzionario dell'UOSF competente per territorio, l'intervento diretto degli OPERATORI AIB e dei VOLONTARI AIB può avvenire ugualmente con le modalità di cui al presente capitolo.

Se in zona operazioni è presente personale dei VVF o di altri Enti Istituzionali e/o di Pubblica Sicurezza, il caposquadra degli OPERATORI AIB e/o dei VOLONTARI AIB si rapporta con tale personale definendo i comportamenti da adottare ai fini della tutela dell'incolumità di persone estranee (presidio strade, allontanamento curiosi, ecc.).

Nel corso dell'intervento il REPERIBILE AIB si rapporta via radio o telefonicamente con il COR.

2.1 Intervento squadra OPERATORI AIB dell'UOSF

Nel caso di intervento di una squadra antincendio boschivo costituita da OPERATORI AIB il caposquadra, appena giunto sul posto, relaziona immediatamente al REPERIBILE AIB fornendo una prima valutazione della situazione e delle necessità operative.

Dopo aver informato il REPERIBILE AIB, qualora da questi non giungano disposizioni contrarie, gli OPERATORI AIB attuano l'intervento di spegnimento quando lo stesso sia possibile in condizioni di sicurezza per il personale, a giudizio del caposquadra che ne assume la responsabilità.

Nel corso dell'intervento, il caposquadra provvede ad aggiornare periodicamente il reperibile AIB sull'andamento delle operazioni.

Qualora non sia possibile contattare il REPERIBILE AIB, il caposquadra sul posto provvede ad informare il responsabile dell'Ufficio AIB e/o il Dirigente dell'UOSF competente. In ogni caso il COR-AIB dovrà essere tenuto informato sull'andamento delle operazioni e sul personale da contattare sul posto.

2.2 Intervento squadra VOLONTARI AIB

La responsabilità in ordine all'intervento dei VOLONTARI AIB compete esclusivamente al legale rappresentante dell'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, o al suo delegato, ovvero al caposquadra dei VOLONTARI AIB presente sul posto.

Il caposquadra dei VOLONTARI AIB, appena giunto sul posto, relaziona immediatamente al REPERIBILE AIB fornendo una valutazione delle necessità operative.

Dopo aver adeguatamente informato il REPERIBILE AIB, qualora da questi non giungano disposizioni contrarie, i VOLONTARI AIB attuano l'intervento di spegnimento quando lo stesso sia possibile in condizioni di sicurezza per il personale secondo la valutazione del loro caposquadra, che ne assume la responsabilità.

Qualora non sia possibile contattare il REPERIBILE AIB, il caposquadra dei VOLONTARI AIB sul posto informa il COR-AIB.

Nel corso dell'intervento, il caposquadra dei VOLONTARI AIB provvede ad aggiornare a scadenze concordate il REPERIBILE AIB relativamente all'andamento delle operazioni.

Qualora le condizioni operative lo consentano, il caposquadra può decidere la sospensione dell'intervento e il rientro dei VOLONTARI AIB in accordo con il REPERIBILE AIB.

Il caposquadra dei VOLONTARI AIB provvede alla compilazione della scheda di intervento utilizzando l'apposita modulistica (*Allegato A*), che dovrà essere inoltrata all'UOSF competente entro 5 gg dall'intervento.

2.3 Intervento squadre OPERATORI AIB e VOLONTARI AIB

In mancanza del DOS, se nella zona operazioni sono presenti squadre di OPERATORI AIB e VOLONTARI AIB, le modalità di intervento devono essere concordate tra i capisquadra presenti.

Né gli OPERATORI AIB né i Volontari AIB sono autorizzati ad assumere la direzione delle operazioni, fatte salve eventuali disposizioni impartite dal REPERIBILE AIB dell'UOSF competente per territorio.

Nel caso gli OPERATORI AIB e/o VOLONTARI AIB intervengano insieme ai VVF, si coordinano con questi ultimi, mantenendo la propria autonomia operativa e il rapporto gerarchico e funzionale con la propria struttura.

3.INTERVENTO DI SECONDO LIVELLO

Quando l'intervento di primo livello non si riveli risolutivo dell'emergenza in ragione della dimensione assunta dall'incendio o per altri motivi contingenti, si procede all'attivazione delle procedure operative di seguito descritte.

Il funzionario regionale giunto in zona assume la direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) e quindi anche il coordinamento degli OPERATORI AIB e VOLONTARI AIB.

In base alle necessità operative il DOS dispone l'attivazione di ulteriori squadre di OPERATORI AIB e/o VOLONTARI AIB anche di altre AREE OMOGENEE DI BASE del territorio di competenza.

Qualora ne ravvisi la necessità, il DOS può delegare alcune funzioni a specifici capi settore, inoltre si coordinerà con il ROS/DOS dei VVF per la funzione rischio interfaccia e con le Forze dell'ordine per la funzione di pubblica sicurezza, se presenti.

Il COR-AIB svolge attività di supporto al DOS e, in accordo con quest'ultimo, può informare la Prefettura competente per territorio, il Sindaco del Comune interessato, richiedere la collaborazione di altre Strutture della Protezione Civile, di personale volontario o di altri soggetti.

4.INTERVENTO DI TERZO LIVELLO

Nel caso l'incendio assuma dimensioni e gravità particolarmente elevate il DOS può istituire un PCA, avvalendosi di personale e mezzi dell'UOSF, dei VOLONTARI AIB e dei VVF.

Il DOS potrà delegare parte delle proprie funzioni ai collaboratori come sopra individuati, mantenendo il coordinamento generale delle operazioni.

Come indicato per gli interventi di secondo livello, il COR-AIB svolge attività di supporto al DOS il quale si coordina con il ROS/DOS dei VVF per la funzione rischio di interfaccia e con le Forze dell'ordine per la funzione di pubblica sicurezza.

5.CASI PARTICOLARI

5.1 Interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità

Gli interventi di spegnimento in condizioni critiche di visibilità o nelle ore serali e notturne, svolgendosi in condizioni di sicurezza ridotte, devono essere attentamente valutati di volta in volta.

Di norma, la decisione in ordine alle modalità di effettuazione dell'intervento è assunta dal DOS e, nel caso l'intervento non sia attuabile in condizioni di sicurezza, il DOS ne dà immediata comunicazione ai capisquadra e al COR-AIB.

Nel caso di INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO, ovvero nel caso in cui il DOS non sia presente in zona operazioni, l'intervento da parte dei VVF, degli OPERATORI AIB, ovvero dei VOLONTARI AIB, può aver luogo se il relativo caposquadra, assumendo su di sé la responsabilità, giudica l'intervento attuabile in condizioni di sicurezza per il proprio personale.

In caso di intervento dei VVF il caposquadra avvisa il COR-AIB, anche tramite la SO dei VVF. In caso di intervento degli OPERATORI AIB o dei VOLONTARI AIB, il caposquadra avvisa il REPERIBILE AIB.

5.2 Intervento dei mezzi aerei

La richiesta di intervento di mezzi aerei spetta al COR-AIB, sulla base delle richieste formulate telefonicamente dal DOS, come da procedure interne alla DPCSPL per gli aeromobili regionali e come da direttive emanate dal DPC per i mezzi gestiti dal COAU.

Nel rispetto di tali procedure, il DOS provvede tempestivamente a formulare la richiesta di intervento al COR-AIB, fornendo i dati necessari alla compilazione della specifica modulistica.

Il COR-AIB provvede alla verifica dei dati e, valutate le priorità da assegnare nel caso di più emergenze contemporaneamente in atto sul territorio regionale, trasmette le relative richieste di intervento.

Fatte le opportune valutazioni di carattere geografico, logistico e la dislocazione degli elicotteri, il COR-AIB potrà richiedere l'intervento dell'elicottero regionale e/o dei VVF in base a specifici accordi.

Qualora l'incendio interessi o ponga a rischio, sin dalle prime fasi di sviluppo, abitazioni e infrastrutture, è facoltà del caposquadra dei VVF di richiedere l'intervento di un elicottero del Reparto Volo dei VVF, il quale opererà a preminente difesa dei beni e delle abitazioni, in linea con i fini istituzionali del Corpo Nazionale dei VVF.

La SO dei VVF darà comunicazione al COR-AIB dell'impiego dell'elicottero dei VVF.

All'arrivo del DOS o in caso di intervento del mezzo aereo regionale o del COAU, l'elicottero dei VVF si pone a disposizione del DOS.

L'intervento di tutti i mezzi aerei operanti è coordinato dal DOS, impiegando apparati radio TBT (Terra-Bordo-Terra) in dotazione della Regione del Veneto. In caso di necessità, il DOS può delegare la comunicazione TBT ai propri collaboratori.

In caso di incendi complessi, nei quali il DOS si avvale quale collaboratore di un ROS/DOS, il DOS stesso può autorizzare l'utilizzazione di apparati in dotazione ai VVF.

In caso di più fronti o scenari operativi particolarmente complessi con intervento di diversi aeromobili il DOS, in stretta e costante sinergia con il DOS dei VVF, potrà assumere le strategie di intervento ritenute più idonee ed efficaci.

5.3 Incendi di interfaccia urbano-rurale

Nelle tipologie di incendi definibili di interfaccia il DOS dell'UOSF si coordina con il ROS/DOS, se presente, o comunque con il caposquadra dei VVF.

5.3.1 Prevalenza di incendio forestale

Nel caso di incendio che interessa soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ancorché in esso siano presenti limitate strutture antropizzate, o queste siano marginalmente interessate dall'emergenza, il DOS dell'UOSF assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei, secondo le specifiche procedure.

Il personale VVF, coordinato da un responsabile (ROS/DOS), assume la gestione degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all'interno delle aree interessate da tali incendi, attuando la vigilanza ed eventualmente la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo le proprie procedure operative.

Il ROS/DOS dei VVF e il DOS dell'UOSF si mantengono in stretto contatto durante tutte le operazioni di spegnimento.

5.3.2 Prevalenza di incendio a infrastrutture civili

Negli altri casi di incendi di interfaccia, dove sono minacciate prevalentemente le infrastrutture civili, anche in aree limitate e, in ogni caso, dove prevale la necessità ed urgenza di salvaguardare l'incolumità delle persone, il DOS dell'UOSF collabora con il ROS/DOS dei VVF il quale assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni a terra e dei mezzi aerei eventualmente impiegati per le attività di propria competenza.

5.3.3 Incendio forestale ed a infrastrutture civili si equivalgono

Qualora gli incendi boschivi per estensione e/o pericolosità assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere l'intervento sia nella parte forestale che per le infrastrutture civili, il DOS ed il ROS/DOS si coordineranno per razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento, collaborando per una efficace azione di lotta attiva in relazione delle specifiche professionalità, al fine di assicurare la primaria tutela delle persone e dei beni.

6.ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS N. 1/2018

Per gli interventi delle Organizzazioni di Volontariato negli incendi di primo e secondo livello è disposta l'attivazione tramite il portale regionale, a cura del REPERIBILE AIB o del personale COR-AIB/DPCSPL, con benefici di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 1/2018.

I Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato da attivare rappresentano al REPERIBILE AIB l'eventuale necessità di attivare anche i benefici di cui all'art. 39, segnalando, nella composizione della squadra, i volontari che necessitano dei benefici di cui al medesimo articolo.

L'UOSF provvede alla verifica e alla convalida delle presenze sul portale regionale, ai fini del rilascio delle attestazioni di presenza.

La DPCSPL provvede ad eseguire l'istruttoria delle richieste di rimborso e provvede all'impegno e alla liquidazione delle spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato per gli interventi, nonché ai datori di lavoro dei volontari o ai volontari lavoratori autonomi che presenteranno istanza di rimborso ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 1/2018.

Eventuali danni ai mezzi o alle attrezzature impiegati dovranno essere tempestivamente segnalati al REPERIBILE AIB e/o al DOS, e riportati nella scheda di intervento.

In mancanza di attivazione all'intervento tramite il portale regionale, come sopra specificato, non si darà corso al rimborso né ai sensi dell'art. 39, né ai sensi dell'art. 40.

7.BONIFICA

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, le aree percorse dall'incendio vanno attentamente bonificate dalle SQUADRE presenti, per controllare le situazioni potenzialmente a rischio di ripresa dell'incendio, fatte salve specifiche esigenze di soccorso tecnico urgente dei VVF, nel qual caso i VVF avranno cura di avvisare prontamente il COR-AIB, il REPERIBILE AIB o i VOLONTARI AIB eventualmente presenti per il proseguo delle operazioni di bonifica.

8.CHIUSURA OPERAZIONI

La chiusura definitiva delle operazioni è comunicata, una volta terminati gli interventi di bonifica, con le seguenti modalità:

- a. intervento di primo livello: il caposquadra degli OPERATORI AIB e/o il caposquadra dei VOLONTARI AIB si rapporta con il REPERIBILE AIB che a sua volta dà comunicazione al COR-AIB; in caso di impossibilità a contattare il REPERIBILE AIB, si rapporta direttamente con il COR-AIB; nel caso che l'intervento sia stato effettuato in totale autonomia dai soli VVF, il caposquadra VVF o la locale SO 115 danno comunicazione della fine dell'intervento al COR-AIB.
- b. intervento di secondo livello: il DOS comunica al COR-AIB la chiusura delle operazioni.
- c. Interventi di terzo livello: il DOS chiude il PCA qualora non ne sussista più l'utilità e comunica al COR-AIB la chiusura delle operazioni.

9.RILEVAZIONE POST INCENDIO

Le attività inerenti la perimetrazione delle superfici percorse da incendio è svolta di concerto dall'UOSF la quale potrà chiedere il supporto all'Arma dei Carabinieri secondo le procedure operative approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1953 del 15 luglio 2008 e dalle nuove attribuzioni di competenza trasferite all'Arma.

10.COMUNICAZIONE MEDIATICA

Fatte salve le attribuzioni e i dispositivi vigenti presso ciascuna Amministrazione, in caso di intervento su eventi di grande rilievo, e di conseguente grande eco mediatica, può essere valutata la possibilità di concertare comunicati stampa congiunti.

11.MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE IN PRESENZA DI ELETTRODOTTI

La presenza di elettrodotti attivi in zona operazioni deve essere tempestivamente segnalata al COR-AIB dal DOS. Il personale che collabora alle operazioni di spegnimento (Volontari AIB, VVF o altri) è tenuto a comunicare al DOS la presenza di elettrodotti di cui è a conoscenza.

In assenza del DOS tale segnalazione al COR-AIB va fatta dal REPERIBILE AIB, su indicazione del caposquadra degli OPERATORI AIB o del caposquadra dei VOLONTARI AIB presente in zona.

È facoltà del DOS richiedere al COR-AIB la disattivazione dell'elettrodotto, indicando se si tratta di una *"messa fuori servizio"* o di una *"messa fuori servizio e a terra"*, modalità che richiedono procedure e tempi di realizzazione diversi.

Il COR-AIB provvederà a contattare la società elettrica di gestione dell'impianto, richiedendo la disattivazione e l'invio del proprio personale tecnico sul posto dell'incendio.

Ai fini della sicurezza del personale, nelle more dello svolgimento delle procedure per la disattivazione delle linee elettriche, devono comunque essere adottate tutte le dovute precauzioni; in particolare, nel caso di intervento di spegnimento di squadre a terra, in presenza di elettrodotti attivi, si deve evitare l'impiego di getti d'acqua ad una distanza inferiore a **100 m** dalle linee elettriche stesse.

I capisquadra degli OPERATORI AIB, dei VOLONTARI AIB e dei VVF devono verificare l'allontanamento del personale dalla fascia di rispetto.

Nel caso di impiego di mezzi aerei, non si possono operare lanci d'acqua ad una distanza inferiore ai **250 m** dagli elettrodotti attivi per gli elicotteri ed ai **500 metri** per i mezzi aerei ad ala fissa e gli elicotteri pesanti.

L'accertamento della effettiva messa fuori servizio dell'impianto deve essere svolto in loco dal personale tecnico della società elettrica di gestione dell'impianto, alla presenza del DOS. Pertanto il personale regionale e volontario dovrà astenersi da qualsiasi attività legata allo spegnimento del fuoco, finchè non sia stata espletata la predetta procedura di accertamento ed il personale tecnico della società elettrica di gestione dell'impianto abbia confermato l'effettiva messa fuori servizio dell'impianto.

12.IMPIEGO DELLE RADIO SU FREQUENZA ASSEGNATA ALLA REGIONE DEL VENETO

L'impiego delle radio che utilizzano le frequenze assegnate alla Regione del Veneto è finalizzato alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Tali radio possono essere impiegate anche nel corso delle esercitazioni e nelle attività di protezione civile, previa comunicazione all'UOSF competente per territorio e previo autorizzazione rilasciata dalla DPCSPL.

13.SICUREZZA NEI LAGHI E NELLE ZONE DI RIFORNIMENTO IDRICO PER I MEZZI AEREI

È compito del COR-AIB richiedere al COAU l'intervento dei mezzi aerei dello Stato sulla base delle richieste formulate dal DOS. A tal fine, il COR-AIB provvede con cadenza settimanale a verificare l'agibilità dei bacini abilitati.

Nel caso di conferma dell'intervento dei mezzi aerei è compito del COR-AIB provvedere ad informare la Prefettura competente e chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine al fine di ottenere lo sgombero del bacino interessato per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rifornimento idrico.

In caso di necessità, il REPERIBILE AIB e/o il COR-AIB richiedono l'intervento delle squadre di VOLONTARI AIB specializzate per l'assistenza ai mezzi aerei durante le fasi di pescaggio ed il controllo delle condizioni di sicurezza nello specchio d'acqua.

14.DISPOSIZIONI IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortuni che dovessero accadere durante le operazioni di spegnimento di incendi di vegetazione, o in esercitazione, o nel caso dell'attività di sorveglianza, devono essere osservate le seguenti disposizioni.

Nel caso di infortunio, occorso ad uno o più componenti delle squadre antincendio, ovvero ad altre persone presenti in zona, il caposquadra, o chi per esso, deve attivare il servizio di soccorso sanitario 118 e darne immediata comunicazione al DOS, precisando la zona in cui si è verificato il fatto.

È compito del DOS assicurarsi dell'allertamento del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) al numero telefonico 118 e organizzare i primi soccorsi.

È di fondamentale importanza telefonare con tempestività al numero 118 del SUEM, rispondendo con calma alle domande dell'operatore alla centrale di emergenza sanitaria; è infatti indispensabile fornire tutte le informazioni utili del caso, per far giungere sul posto nel più breve tempo possibile i mezzi e le attrezzature di soccorso più idonee.

In assenza del DOS tali incombenze sono svolte dal caposquadra degli OPERATORI AIB o dal caposquadra dei VOLONTARI AIB.

Una volta provveduto al primo soccorso dell'infortunato, dopo aver attivato il SUEM, il DOS, o chi per esso, deve avvisare immediatamente l'UOSF.

Nel caso di infortunio ad un componente delle squadre AIB costituite da operai forestali specializzati, ovvero da dipendenti di ruolo dell'Amministrazione Regionale, il SFR deve attivarsi secondo le procedure del caso.

Nel caso di infortunio ad un volontario appartenente alle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AIB convenzionate con la Regione del Veneto, il Presidente dell'Organizzazione stessa deve provvedere tempestivamente alla denuncia di infortunio alla propria assicurazione, informandone l'UOSF competente per territorio.



POI - Allegato A – Scheda di intervento

da trasmettere all'Unità Organizzativa Servizi Forestali competente via fax, entro 5 gg dall'intervento

Spazio riservato al protocollo

Denominazione dell'Organizzazione di Volontariato

- intervento di spegnimento di incendio boschivo (se possibile allegare cartografia)
- esercitazione (concordata con l'Unità Organizzativa Forestale)
- attività di prevenzione (concordata con l'Unità Organizzativa Forestale)

Data Località

Comune Provincia

Su attivazione di Alle ore

Inizio intervento alle ore Fine intervento alle ore

Incendio: - *radente* - *di chioma* - *sotterraneo* Tipo di vegetazione

Superficie percorsa - m² - ha

Utilizzo dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme (di cui all'art. 177 nuovo Codice della Strada) autorizzato da

	NOMINATIVO DEL VOLONTARIO	ORE (di presenza nel giorno indicato)	NOTE (es. fronte fuoco o non fronte fuoco, attivazione DPR 194/2001)
1		dalle alle	
2		dalle alle	
3		dalle alle	
4		dalle alle	
5		dalle alle	
	Totale ore presenza		

Modello automezzo	Targa	Km partenza	km arrivo	km percorsi

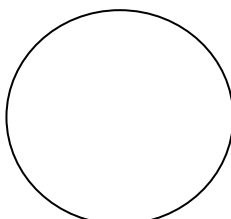
Tipo attrezzatura impiegata	Numero	Ore di impiego	NOTE

Spese extra sostenute

.....

- *Si allega* - *Non si allega cartografia*

.....



Il Presidente e/o Responsabile
.....

VISTO SI APPROVA

PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI

REGISTRO REGIONALE DEI DIRETTORI OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (DOS) – Pag. 1

ELENCO DATI		NOTE/ALLEGATI
DATI GENERALI		
Nome e cognome	xxxxxxxxxxxx	
Struttura/ufficio di appartenenza	xxxxxxxxxxxx	
Competenza territoriale	xxxxxxxxxxxx	
Livello CCNL	x	
Data accertamento idoneità psico-fisica	yy/yy/yyyy	
DATI PRELIMINARI		
Pre-requisiti:		
- Laurea forestale, agraria, ambientale	☐	
- inquadramento lavorativo >5 anni con documentabile esperienza operativa nel coordinamento del personale AIB (tecnico forestale/ protezione civile, operaio forestale, ecc.)	☐	
- esperienza pregressa AIB	☐	
Selezione in ingresso: test psico-attitudinale	☐	
Selezione in ingresso: test conoscenze di base	☐	
DATI ABILITAZIONE		
Data superamento corso DOS	yy/yy/yyyy	
Affiancamento	☐	
Data di iscrizione al registro DOS	yy/yy/yyyy	
Numero di iscrizione al registro DOS	xxx	
Data di inizio servizio reperibilità/DOS	yy/yy/yyyy	

(Xxxxxxxxxxxx: testo; yy/yy/yyyy: data; ☐ : spunta)

PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI

REGISTRO DOS – Pag. 2 e segg.

SVOLGIMENTO SERVIZIO		NOTE/ALLEGATI
ANNO	xxxx	
Corso di aggiornamento (min 8 ore)	☐	
Partecipazione ad evento AIB organizzato dalla regione	☐	
ANNO	xxxx	
Corso di aggiornamento (min 8 ore)	☐	
Partecipazione ad evento AIB organizzato dalla regione	☐	
Ecc.		

(XXXXXXXXXXXX: testo; yy/yy/yyyy: data; ☐ : spunta)